Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 ottobre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. **776.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/339 che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 75/339 del 20 maggio 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche;

Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I produttori di elettricità devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituire scorte permanenti di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche, in misura tale da consentire di continuare la fornitura alla utenza di energia elettrica per un periodo minimo di trenta giorni, con riferimento al consumo medio semestrale complessivo di combustibili fossili rilevato l'anno precedente.

Tale obbligo incombe anche ai produttori autoconsumatori industriali.

Art. 2.

Sono esclusi dall'obbligo, previsto dall'articolo precedente, i produttori di elettricità che gestiscono le centrali termoelettriche alimentate con gas derivati, residui industriali ed altri residui combustibili, nonché i produttori autoconsumatori gestori di centrali la cui potenza sia inferiore a 100 MW.

Art. 3.

I produttori di elettricità che gestiscono le centrali termoelettriche ubicate negli stabilimenti che trattano oli minerali, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, possono computare tra le scorte previste dal presente decreto un quantitativo non superiore al 25 per cento delle scorte di prodotti petroliferi già costituite in ottemperanza ai decreti di concessione.

I produttori di elettricità che gestiscono le centrali alimentate con gas naturale, con lignite o con torba possono computare tra le scorte previste dal presente decreto il giacimento che alimenta le centrali stesse, purché sia possibile continuare la fornitura di energia elettrica per il periodo di cui al precedente art. 1, anche in caso di difficoltà di approvvigionamento dei combustibili.

Analoga facoltà può essere esercitata per le centrali che utilizzano carbone, qualora siano situate in prossimità di miniere, destinate alla loro alimentazione.

Art. 4.

Qualora l'obbligo di mantenere scorte sia tale da creare difficoltà particolarmente gravi per una centrale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, esimerla, del tutto o in parte, da tale obbligo.

Art. 5.

I produttori di elettricità, tenuti all'obbligo di cui al precedente art. 1, devono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il prospetto delle scorte esistenti presso le loro centrali termoelettriche con riferimento al primo giorno di ciascun trimestre dell'anno solare, precisando altresì i quantitativi che permettono loro di continuare le forniture di energia elettrica per il periodo fissato dall'art. 1.

Le comunicazioni devono essere eseguite entro trenta giorni decorrenti dalle date indicate nel primo comma del presente articolo. Per le comunicazioni eseguite per mezzo di raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.

Art. 6.

Le scorte sono custodite in appositi luoghi di conservazione la cui idoneità è soggetta al controllo delle competenti autorità amministrative e debbono, in linea di principio, trovarsi nel comprensorio delle rispettive centrali termoelettriche ovvero essere in luogo direttamente collegato alle centrali stesse; potranno tuttavia essere stoccate in altre località, purché il loro avviamento alle centrali possa essere assicurato in ogni momento.

I quantitativi di combustibile da immagazzinare presso ciascuna centrale termica sono determinati dai produttori di elettricità, in considerazione anche delle possibilità offerte dalla rete di trasporto e di interconnessione.

I produttori di elettricità possono costituire le scorte di combustibili per gruppi di centrali, purché possano garantire il proseguimento delle forniture di energia elettrica durante il periodo fissato all'art. 1 del presente decreto.

Art. 7.

In caso di sopravvenute difficoltà di approvvigionamento di combustibili per le centrali termoelettriche, i produttori di elettricità possono effettuare prelievi dalle

scorte minime costituite in applicazione delle norme di cui al precedente art. 1, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione è rilasciata, previ gli opportuni accertamenti, per un periodo di trenta giorni continuativi, eventualmente prorogabili.

I produttori di elettricità dovranno comunicare le quantità prelevate dalle scorte minime, nonché i provvedimenti presi per poter ricostituire le scorte.

Art. 8.

I produttori di elettricità sottoposti all'obbligo di cui al precedente art. 1 e titolari di decreti concessivi per il deposito di oli minerali, emanati ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sono esentati dall'osservanza dell'art. 32 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni.

Art. 9.

Chiunque non adempia all'obbligo previsto dal precedente art. 1 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Per la violazione di cui al precedente art. 5 è comminata la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni. In caso di comunicazione tardiva la sanzione è ridotta di due terzi se il ritardo non superi i quindici giorni.

Chiunque effettui prelievi dalle scorte minime senza l'autorizzazione di cui al precedente art. 7 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.

Per l'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 7, settimo comma, della legge di cui al comma precedente, si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, che individuano gli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 e 13 di quest'ultima.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 777.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/893 del 23 novembre 1976, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute all'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 8 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, limitatamente alla parte riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari.

Le norme del presente decreto non si applicano:

a) agli impianti fissi che servono per la distribuzione dell'acqua;

b) agli oggetti di antiquariato o ad altri oggetti artistici manifestamente non destinati ad uso alimentare;

c) ai materiali e agli oggetti posti a contatto con gli alimenti da consumare personalmente dall'utilizzatore.

Per i materiali di ricopertura o di rivestimento che fanno parte degli alimenti e possono essere consumati con i medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera *g*), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 2.

E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio od usare materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che, per composizione o cessione di componenti:

a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica;

b) possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai materiali ed oggetti che possano venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua durante la lavorazione o preparazione delle stesse.

I contravventori alle disposizioni di cui alla lettera *a*) del primo comma sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da L. 250.000 a L. 5.000.000; i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera *b*) del primo comma sono puniti con l'arresto sino a 3 mesi o con l'ammenda da L. 3.000.000 (tre milioni) a L. 5.000.000 (cinque milioni).

Art. 3.

Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari: i componenti consentiti nella loro produzione, i loro requisiti di purezza e, ove occorrano, le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbano essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati, nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

Per i materiali e gli oggetti di materie plastiche, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta e carbone, di vetro e di acciaio inossidabile, valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 31 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai precedenti commi.

I materiali elencati alle lettere da *a*) ad *e*) dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, devono corrispondere alle prescrizioni di composizione e cessione in esse contenute fino a che non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma.

I contravventori alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione penale prevista dall'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 4.

I materiali e gli oggetti, disciplinati dal presente decreto, non ancora entrati in contatto con i prodotti alimentari, devono essere posti in commercio con le indicazioni e le modalità previste con i decreti del Ministro della sanità 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981.

Il Ministro della sanità può apportare le necessarie variazioni ai decreti di cui al precedente comma.

I contravventori alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui ai precedenti commi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 (cinquecentomila) a lire 5.000.000 (cinque milioni).

Art. 5.

Il Ministro della sanità, sentita la commissione prevista dall'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, determina, con propri decreti, i metodi ufficiali di analisi dei materiali ed oggetti di cui al presente decreto nonché particolari metodiche relative al prelievo dei campioni.

Art. 6.

Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo 2, la produzione di materiali ed oggetti destinati all'esportazione con caratteristiche difformi da quelle stabilite con i decreti ministeriali di cui all'articolo 3 è subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente in base agli ordinamenti regionali.

I contravventori dell'obbligo previsto dal precedente comma sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 7.

Per l'adeguamento ai nuovi oneri di etichettatura previsti nei decreti del Ministro della sanità 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981, cui devono uniformarsi tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, sono concessi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA —

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1982
Atti di Governo, registro n. 43, *foglio n.* 14

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 16 settembre 1982, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo dell'art. 101, secondo rigo, al posto della parola « esclusivamene » leggasi « esclusivamente »;

nel titolo dell'art. 111, al posto della parola « Eenchi » leggasi « Elenchi »;

all'art. 124, ultimo rigo, al posto della preposizione « al » leggasi « dal »;

all'art. 174, ultimo rigo, al posto della parola « passo » leggasi « pacco »;

all'art. 176, terzo comma, secondo rigo, al posto della preposizione « dalle » leggasi « alle »;

all'art. 179, terzo comma, ultimo rigo, al posto dei numeri « 184 e 185 » leggasi « 183, 184 e 185 »;

all'art. 187, secondo comma, sesto rigo, al posto della parola « presentarsi » leggasi « prestarsi »; al sesto comma, secondo rigo, al posto delle consonanti « dl » leggasi « del »;

all'art. 201, ultimo rigo, al posto del numero « 200 » leggasi « 199 »;

all'art. 212, primo rigo, al posto del numero « 214 » leggasi « 213 ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1982.

Dotazioni organiche per ogni qualifica funzionale del ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il primo comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416 che ha istituito il servizio dell'editoria che, con il servizio delle informazioni e l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, costituisce la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il terzo comma dell'articolo stesso secondo il quale la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della Direzione generale di cui al primo comma è determinata aumentando nella misura del 30% il numero del personale presente nel ruolo di cui alla tabella seconda del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212;

Accertato che al 21 agosto 1981, data di entrata in vigore della legge n. 416/1981, il numero del personale presente nel ruolo di cui alla tabella seconda del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, con esclusione del personale che rivestiva qu lifiche dirigenziali, era di duecentotre unità comple sive;

Considerato che il 30% del suddetto numero di du centotre unità corrisponde a sessanta virgola no posti in aumento, arrotondati a sessantuno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi stri di concerto con il Ministro del tesoro del 9 ott bre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 d 10 dicembre 1981, con il quale sono stati ripartiti i su detti numero sessantuno posti in aumento tra i live funzionali corrispondenti alle qualifiche iniziali d l'ordinamento anteriore (livelli VII, VI, IV e II), fine di provvedere con rapidità all'emanazione dei ban di concorso per la copertura dei posti medesimi;

Visto l'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e particolare i commi secondo e terzo secondo i quali dotazioni organiche debbono essere aumentate del n mero di posti necessari alla sistemazione del persona di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 della legge stess

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Minis in data 16 aprile 1982 con i quali, ai sensi dell'art. della legge n. 312/1980, sono state collocate nel ruo di questa Amministrazione due unità di personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi stri 2 dicembre 1981 con il quale, ai sensi dell'art. della stessa legge n. 312/1980, è stata collocata ne categorie del personale non di ruolo di questa Amm nistrazione una unità di personale da inquadrare ruolo in base alla norma indicata dallo stesso artico

Considerato che è in corso di emanazione un d creto con il quale si procede all'inquadramento ne sesta qualifica funzionale di una unità di persona trasferita a questa Amministrazione ai sensi dell'art. della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e dell'art. 9 del reg lamento approvato con decreto del Presidente del Co siglio dei Ministri 21 novembre 1980, registrato a Corte dei conti il 3 dicembre 1980, registro n. 1 Atti Governo, foglio n. 387;

Considerato che, ai sensi del quarto comma del cita art. n. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, occor stabilire le dotazioni organiche complessive per og qualifica funzionale del ruolo della Direzione genera delle informazioni, dell'editoria e della proprietà let raria, artistica e scientifica presso la Presidenza d Consiglio dei Ministri nel limite della dotazione or nica cumulativa di duecentosessantotto posti (duec totre posti preesistenti più sessantuno posti in aumen più tre ai sensi del secondo comma dell'art. 5 de legge 11 luglio 1980, n. 312, piu uno ai sensi dell'art della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e dell'art. 9 d regolamento approvato con decreto del Presidente d Consiglio dei Ministri 21 novembre 1980);

Decreta:

I posti delle dotazioni organiche per ogni qualif funzionale del ruolo del personale della Direzione ge rale delle informazioni, dell'editoria e della propri letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza d Consiglio dei Ministri sono stabiliti come segue:

QUALIFICA FUNZIONALE

Livello	Numero posti
VIII	13
VII	44
VI	44
V	50
IV	82
III	10
II	25
I	—
Totale . . .	268

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1982

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
COMPAGNA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1982
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 93

(5202)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 ottobre 1982.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino e della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, in Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visti gli statuti dell'Istituto bancario San Paolo di Torino e della annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, con sede in Torino;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del predetto istituto nelle riunioni del 6 luglio 1981, 22 marzo 1982 e 16 aprile 1982;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 e la norma transitoria dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, nonché le modifiche degli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 11 e 13 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, in conformità dei testi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

Art. 2. — L'Istituto ha sede centrale in Torino ed esplica la sua attività nel territorio nazionale a mezzo di filiali — che si distinguono in sedi, succursali e agenzie — delegazioni e rappresentanze. Può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, filiali e rappresentanze fuori del territorio nazionale; le filiali istituite all'estero operano anche nel rispetto delle norme e consuetudini locali. Può inoltre assumere, ai fini dell'attività istituzionale, partecipazioni in società ed enti creditizi in Italia e all'estero nell'ambito delle disposizioni vigenti.

Art. 4. — L'Istituto effettua le seguenti operazioni passive, con l'osservanza, ove occorra, delle disposizioni valutarie vigenti:

1) riceve, in valuta nazionale ed estera, depositi fruttiferi liberi e vincolati a termine, nominativi ed al portatore;

2) apre conti correnti di corrispondenza, in valuta nazionale ed estera, liberi e vincolati a termine;

3) emette buoni fruttiferi a norma di legge, assegni circolari, lettere di credito semplici e circolari, assegni turistici e altri titoli nominativi, all'ordine o al portatore, ammessi dalla legge.

Può inoltre:

rilasciare accettazioni cambiarie dirette e per conto terzi;

riscontare il proprio portafoglio sull'Italia e sull'estero;

contrarre riporti, anticipazioni e proroghe su titoli di proprietà;

contrarre prestiti, in valuta estera, anche oltre il breve termine.

La raccolta a medio termine che l'Istituto effettua mediante emissione di buoni fruttiferi ed accensione di conti di deposito dovrà essere contenuta nel limite dell'importo globale in cui l'Istituto stesso è facoltizzato a compiere operazioni a medio e lungo termine.

Art. 5. — L'Istituto compie le seguenti operazioni attive con l'osservanza, ove occorra, delle disposizioni valutarie vigenti:

1) acquisto:

di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di obbligazioni di enti pubblici territoriali; di titoli emessi da enti esercenti il credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche ed obbligazioni ad essi parificate od assimilate, di obbligazioni emesse da società di prim'ordine italiane ed estere e di altri titoli emessi da enti con scopi di pubblico interesse, anche se operanti all'estero;

di azioni di società di prim'ordine e di parti di fondi di investimento di primaria importanza — sia in lire che in valuta estera — nella misura opportuna per il lavoro con la clientela;

2) sconto di cambiali, vaglia cambiari, assegni ed altri effetti di commercio sull'Italia e sull'estero, nonché di buoni del Tesoro, cedole di titoli sui quali può accordare anticipazioni, note di pegno emesse da magazzini generali e depositi franchi, ordini in derrate e in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti, sull'Italia e sull'estero;

3) aperture di credito in conto corrente di durata non superiore a 18 mesi e finanziamenti per gli ammassi dei prodotti agricoli.

Con deliberazione da sottoporsi al nulla osta dell'organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito, potrà essere stabilita, per queste operazioni, una durata anche superiore a 18 mesi;

4) credito agrario di esercizio;

5) aperture di credito semplici e documentate, utilizzabili in Italia e all'estero;

6) anticipazioni, riporti e proroghe sui titoli di cui al precedente paragrafo 1);

7) anticipazioni su fedi di deposito emesse da magazzini generali e da depositi franchi, su merci, su ordini in derrate e in genere su titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero;

8) sovvenzioni contro cessioni di crediti verso pubbliche e private amministrazioni;

9) anticipazioni, per acquisto di macchinario, con garanzia sul macchinario stesso, ai sensi dell'art. 2762 del codice civile;

10) sovvenzioni su pegno di oggetti preziosi e di uso comune;

11) operazioni in cambi a pronti e a termine, ed operazioni relative al commercio con l'estero, ivi compresa la concessione di prestiti in valuta estera a persone fisiche e giuridiche italiane ed estere, nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

12) sconto di annualità dovute dallo Stato e da enti pubblici;

13) mutui ad enti pubblici e ad enti legalmente riconosciuti, con garanzia di delegazioni su cespiti delegabili per legge o con altre garanzie reali, da estinguersi con ammortamento graduale in periodo non superiore ad anni 25;

14) crediti adeguatamente garantiti da ipoteca su beni immobili o da altra valida garanzia reale, in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria. I mutui possono avere la durata massima di anni 15 e le sovvenzioni cambiarie ed i conti correnti di anni 5;

15) prestiti contro cessione di stipendi, con l'osservanza delle norme in vigore;

16) partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario che abbiano elevati fini sociali o di interesse pubblico, nonché, quando sia ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi dell'Istituto, in enti e società legalmente costituiti in Italia ed all'estero, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia;

17) acquisto di immobili per le necessità funzionali dell'Istituto o ad uso dei dipendenti e, quando sai necessario, per il recupero dei crediti; permuta e vendita degli immobili stessi.

Art. 6. — L'Istituto può inoltre:

1) depositare somme in conto corrente, libero e vincolato, in valuta nazionale ed estera, presso enti pubblici o presso banche italiane ed estere, con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

2) intrattenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri istituti di credito, italiani ed esteri;

3) assumere servizi di ricevitoria regionale, provinciale ed esattoria comunale, nonché servizi di cassa e tesoreria per conto terzi;

4) comperare e vendere fondi pubblici e privati in genere, italiani ed esteri, per conto terzi e vendere titoli di proprietà, nonché compiere ogni operazione di intermediazione su titoli;

5) negoziare accettazioni bancarie;

6) ricevere o cedere per l'incasso effetti semplici e documentati, assegni bancari, titoli rimborsabili, cedole ed in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, ed eseguire ogni operazione di commissione di banca;

7) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;

8) accettare depositi in custodia ed in amministrazione;

9) cedere in locazione cassette di sicurezza e casseforti;

10) curare il collocamento di prestiti pubblici, nonché di azioni, di obbligazioni e di certificati rappresentativi di parti di fondi di investimento, italiani ed esteri, e partecipare a sindacati di collocamento, costituiti nei modi stabiliti dalle norme di legge;

11) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti o scaduti;

12) effettuare ogni operazione bancaria complementare.

L'Istituto può inoltre compiere, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche categorie di operazioni, all'interno e all'estero, non espressamente previste dallo statuto purché rispondenti ai criteri informatori del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dello statuto medesimo, e con l'osservanza, ove occorra, delle norme valutarie vigenti.

Art. 7. — Gli investimenti nelle operazioni indicate ai numeri 12), 13), 14) e 15) dell'art. 5 non possono complessivamente superare i tre decimi della massa fiduciaria (depositi e conti correnti) raccolta dall'Istituto. L'ammontare delle partecipazioni previste al n. 16) del citato art. 5 nonché delle azioni di cui l'Istituto risultasse definitivamente assegnatario in dipendenza delle operazioni indicate all'art. 6, n. 10), non può superare complessivamente il ventesimo della massa fiduciaria (depositi e conti correnti) raccolta dall'Istituto, salvo deroga autorizzata dall'organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito.

Art. 8. — Ai depositi fruttiferi di cui al n. 1) dell'art. 4, sono applicabili le disposizioni portate dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge (testo unico) 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

Art. 10. — (*Articolo annullato*).

Art. 11. (ex art. 12). — Il presidente è il capo dell'amministrazione dell'Istituto.

Egli è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte ai terzi;

b) presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

c) provvede alle spese ed accorda le erogazioni a scopi di beneficenza, culturali e di pubblico interesse nei limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;

d) autorizza qualsiasi azione giudiziaria ed amministrativa in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con l'obbligo di riferire al comitato esecutivo sulle decisioni assunte;

e) prende qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, nell'interesse dell'Istituto, riferendone al consiglio di amministrazione od al comitato esecutivo nella prima adunanza, per la ratifica.

Art. 12 (ex art. 13). — Il consiglio di amministrazione nomina annualmente uno dei suoi componenti a fungere da vice presidente.

Il vice presidente in caso di assenza o di impedimento del presidente ne assume i poteri a tutti gli effetti.

Quando anche il vice presidente sia assente o impedito, i poteri del presidente sono deferiti al consigliere nominato dal Ministro del tesoro, ed in assenza di questi, all'altro consigliere membro del comitato esecutivo.

Qualora il consigilere nominato dal Ministro del tesoro rivesta anche la carica di vice presidente, i poteri del presidente, in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice presidente, sono deferiti agli altri consiglieri membri del comitato esecutivo, secondo l'ordine di successione stabilito dal consiglio di amministrazione.

Art. 13 (ex art. 14). — Il consiglio di amministrazione è composto del presidente e di dieci consiglieri.

I consiglieri sono così nominati:

uno con decreto del Ministro del tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

due dal comune di Torino;

due dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

uno dall'amministrazione provinciale di Torino;

uno dal comune di Genova;

uno dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

uno dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

uno dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

Il consiglio di amministrazione si rinnova ogni quadriennio. I consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Le dimissioni dei componenti il consiglio devono essere notificate alle autorità che ne effettuarono la nomina.

Il non intervento a tre sedute consecutive senza giustificazione, produce la decadenza d'ufficio del consigliere, decadenza che deve essere notificata all'autorità che provvide alla designazione.

Quando nel corso del quadriennio si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza nel consiglio, il presidente provoca la nomina del nuovo consigliere, che dura in carica fino alla scadenza del quadriennio incominciato.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione competono le seguenti indennità di carica:

un compenso annuo fisso;

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai componenti il consiglio di amministrazione, esclusi il presidente ed il vice presidente, può altresì essere corrisposto un compenso annuo aggiuntivo, se fanno parte del comitato esecutivo.

Ai componenti il consiglio di amministrazione che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di trasporto ed una diaria giornaliera.

L'ammontare del compenso annuo, l'eventuale corresponsione e misura del compenso aggiuntivo, l'importo unitario delle medaglie di presenza e delle diarie vengono determinati — fatti salvi i casi espressamente regolamentati dalla legge — su proposta del consiglio di amministrazione, dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 14 (ex art. 15). — Il consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e ordinariamente una volta al mese. La convocazione deve aver luogo altresì quando almeno tre consiglieri e due sindaci ne facciano richiesta scritta al presidente con indicazione delle ragioni che la determinano.

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

Della convocazione del consiglio di amministrazione deve essere data contemporanea comunicazione, nella stessa forma ed entro gli stessi termini, all'organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito.

Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno sei membri.

Le deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni si fanno per scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o da chi presiede; nelle votazioni segrete, in caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il direttore generale interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono redatti, autenticati e trascritti sul registro dei verbali a cura del segretario capo dell'Istituto, che funge da segretario del consiglio e che, in caso di assenza, è sostituito da un dirigente o da un funzionario designato dal consiglio su proposta del direttore generale.

Nelle adunanze che il consiglio delibera di tener segrete le funzioni di segretario sono affidate al consigliere più giovane di età dei presenti.

Copia del verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione deve essere inviata all'organo di vigilanza entro 10 giorni dalla data della sua approvazione.

Art. 15 (ex art. 16). — Il consiglio di amministrazione ha i più estesi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Istituto. Al consiglio spetta in particolare:

a) predisporre lo statuto dell'Istituto e promuovere le eventuali modifiche di esso;

b) proporre, al Ministro del tesoro, la nomina, la sospensione, la dispensa e la revoca del direttore generale;

c) approvare il regolamento per il personale, comprese le tabelle delle retribuzioni e le norme per la quiescenza, nonché deliberare, disponendo i relativi stanziamenti di spesa, sulla concessione d igratifiche e sull'assunzione di iniziative assistenziali a favore del personale stesso;

d) fissare i criteri di determinazione delle condizioni da applicarsi alle operazioni compiute dall'Istituto;

e) deliberare sull'ordinamento generale della sede centrale e provvedere alla nomina dei preposti ai vari organismi della sede centrale medesima, in base a proposte del direttore generale;

f) deliberare sulla istituzione, sulla soppressione e sulla trasformazione di filiali, delegazioni e rappresentanze nonché, in base a proposte del direttore generale, sull'eventuale aggregazione delle stesse in organismi territoriali e sulla nomina dei preposti agli organismi medesimi;

g) esaminare ed approvare il bilancio annuale, la ripartizione degli utili ed i bilanci delle sezioni credito fondiario ed opere pubbliche nonché delle gestioni di cui all'art. 34;

h) deliberare gli acquisti, le permute e le vendite di immobili nonché il concorso ad aste per l'aggiudicazione di cespiti immobiliari, per importi unitari eccedenti i limiti fissati per il comitato esecutivo dallo stesso consiglio di amministrazione;

i) deliberare l'assunzione di partecipazioni;

l) determinare, per le operazioni attive, i limiti di competenza del comitato esecutivo, del direttore generale e, su proposta del direttore generale medesimo, quelli dei vice direttori generali, di dirigenti e funzionari addetti alla sede centrale ed agli organismi territoriali di cui alla precedente lettera f), dei direttori delle filiali, dei loro sostituti ed eventualmente di personale addetto alle filiali stesse espressamente designato. Con propria deliberazione il consiglio di amministrazione può autorizzare i succitati nominativi ad operare, in caso di necessità e di urgenza, oltre i limiti anzidetti, stabilendo che delle operazioni effettuate sia riferito al più presto all'organo competente in rapporto ai relativi poteri;

m) stabilire i limiti di competenza del comitato esecutivo, del presidente e del direttore generale per i poteri agli stessi spettanti rispettivamente in base agli articoli 17, lettera c), 11, lettera c) e 20, lettera g), e, su proposta del direttore generale medesimo:

i limiti di competenza dei vice direttori generali in materia di eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili e di transazioni a qualunque condizione;

i limiti di competenza dei vice direttori generali, di dirigenti e funzionari della sede centrale e degli organismi territoriali nonché dei direttori delle filiali in materia di spese e di erogazioni destinate a scopi di beneficenza, culturali e di pubblico interesse;

n) nominare i rappresentanti dell'Istituto presso altri enti;

o) deliberare su quanto ritenga di riservare alla propria competenza o gli sia sottoposto dal comitato esecutivo, dal presidente o dal direttore generale.

Art. 16 (ex art. 17). — Il comitato esecutivo è composto:

a) del presidente;

b) del vice presidente;

c) del consigliere d'amministrazione nominato dal Ministro del tesoro;

d) di un membro scelto dal consiglio di amministrazione, annualmente, nel proprio seno (oppure di due membri quando il consigliere nominato dal Ministro del tesoro riveste anche la carica di vice presidente);

e) del direttore generale o di chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente, che determina l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e normalmente ogni settimana.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri. Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni si fanno a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri o da chi presiede; nelle votazioni segrete, in caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il segretario capo dell'Istituto, segretario del consiglio di amministrazione, esercita anche le funzioni di segretario del comitato esecutivo.

E' applicabile al comitato esecutivo la disposizione dell'art. 14, penultimo comma.

I verbali delle adunanze del comitato esecutivo, trascritti in appositi libri, sono tenuti a disposizione del consiglio di amministrazione.

Art. 17 (ex art. 18). — Spetta al comitato esecutivo:

a) deliberare sulle operazioni attive nei limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;

b) predisporre gli schemi dei bilanci dell'Istituto, delle sezioni credito fondiario e opere pubbliche nonché delle gestioni di cui all'art. 34, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

c) deliberare l'acquisto, le permute e le vendite di immobili, nonché il concorso ad aste per l'aggiudicazione di cespiti immobiliari, provvedere alle spese, accordare le erogazioni a scopi di beneficenza, culturali e di pubblico interesse, deliberare l'eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili ed autorizzare le transazioni a qualunque condizione, nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

d) deliberare in ordine all'assunzione di servizi di esattoria e ricevitoria;

e) autorizzare la rinunzia agli atti esecutivi ed alle surrogazioni a favore dell'Istituto, nonché le surrogazioni a favore di terzi, le cancellazioni, postergazioni, riduzioni, restrizioni ed ogni altra formalità relativa alle ipoteche, trascrizioni e privilegi eseguiti a favore dell'Istituto, quando il credito non sia stato estinto e l'autorizzazione stessa non sia subordinata all'integrale estinzione del credito;

f) provvedere a quanto gli sia espressamente delegato dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere, in casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, riferendone alla prima adunanza di consiglio per la ratifica.

Art. 18 (ex art. 19). — Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Non può essere sospeso, dispensato o revocato se non con decreto dello stesso Ministro, su proposta del consiglio di amministrazione medesimo.

La retribuzione ed il trattamento di previdenza e di quiescenza del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 20 (ex art. 21). — Il direttore generale è responsabile di fronte al consiglio di amministrazione del regolare funzionamento dell'Istituto.

Il direttore generale:

a) interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle speciali commissioni di cui all'art. 34;

b) è membro di diritto del comitato esecutivo;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

d) è capo delle strutture della sede centrale e periferiche dell'Istituto e di tutto il personale, nei cui confronti assume i provvedimenti di sua competenza;

e) autorizza le operazioni attive nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione, da trascriversi in apposito libro a disposizione degli organi amministrativi;

f) determina le condizioni da applicarsi per le operazioni bancarie attive e passive di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, nell'ambito dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione;

g) provvede alle spese, accorda le erogazioni destinate a scopi di beneficenza, culturali e di pubblico interesse, delibera l'eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili ed autorizza le transazioni a qualunque condizione nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

h) autorizza, in caso di impedimento del presidente e del vice presidente, o di particolare urgenza, qualsiasi azione giudiziaria od amministrativa in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con l'obbligo di riferire al comitato esecutivo sulle decisioni assunte;

i) autorizza la rinunzia agli atti esecutivi, le cancellazioni di ipoteche, di privilegi e di trascrizioni in genere, nonché le surrogazioni in favore di terzi, quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto o quando l'autorizzazione sia subordinata all'integrale estinzione del credito;

l) presta il consenso agli atti che siano stati autorizzati dal comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 17, lettera *e)*;

m) conferisce la facoltà di firma al personale indicato agli articoli 27 e 28, con le modalità ivi prescritte;

n) delibera sulle assunzioni di servizi di corrispondenza e di cassa;

o) compie tutte le operazioni e gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente ad altri organi.

Il direttore generale può delegare, anche con provvedimento interno ed in via continuativa, determinati poteri spettantigli ai vice direttori generali, a dirigenti e funzionari della sede centrale e degli organismi territoriali nonché ai direttori delle filiali. Possono specificatamente essere delegati in via continuativa i poteri di cui alle lettere *i)*, *l)* del presente articolo mediante rilascio di procura notarile, la cui vigenza e invarianza è dimostrata, nei confronti dei terzi, dal semplice fatto dell'uso da parte del mandatario.

Art. 21 (ex art. 22). — Il collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di tre membri supplenti, iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero negli albi professionali di cui all'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.

Uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti sono rispettivamente nominati dal comune di Torino, dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Torino e dall'amministrazione provinciale di Torino.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello del consiglio di amministrazione.

Ai sindaci effettivi competono le seguenti indennità di carica:

un compenso annuo fisso;

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai sindaci che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di trasporto ed una diaria giornaliera.

Ai sindaci supplenti può essere attribuito un indennizzo annuo a fronte della loro disponibilità a sostituire i sindaci effettivi.

L'ammontare del compenso annuo e dell'eventuale indennizzo viene determinato dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Le medaglie di presenza e le diarie sono attribuite nella medesima misura fissata per i componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 22 (ex art. 23). — Il collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate all'art. 2403 e seguenti del codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto compatibili con la speciale natura dell'Istituto. Il collegio sindacale si assicura pure della osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto per le sezioni credito fondiario e opere pubbliche e per le gestioni di cui all'art. 34.

I sindaci effettivi intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato esecutivo.

Art. 23 (ex art. 24). — Su proposte del direttore generale, spetta al consiglio di amministrazione la nomina dei direttori delle sedi ed al comitato esecutivo la nomina dei direttori delle succursali, filiali estere e rappresentanze. I direttori delle agenzie e delle delegazioni sono nominati dal direttore generale.

L'organizzazione territoriale delle filiali, delle delegazioni e delle rappresentanze e le relative dipendenze gerarchiche sono stabilite dal consiglio di amministrazione, su proposte del direttore generale.

Art. 25. — (*Articolo annullato*).

Art. 25 (ex art. 27). — L'utile esposto in bilancio, al netto di spese, perdite ed accantonamenti ritenuti necessari od opportuni, verrà assegnato, per un decimo, al fondo di riserva ordinario. La parte residuale dell'utile andrà, almeno per sette decimi, al fondo di riserva straordinario e, per la rimanenza, resterà a disposizione del consiglio di amministrazione per opere di beneficenza, culturali e di pubblico interesse.

Art. 26 (ex art. 28). — E' vietato al presidente, al vice presidente, ai consiglieri, ai sindaci ed al direttore generale di contrarre obbligazioni personali di qualsiasi natura, dirette od

indirette, con l'Istituto, se non previa unanime deliberazione del consiglio di amministrazione e voto favorevole di tutti i componenti il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 38 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale coloro che appartengono comunque ad altri istituti di credito aventi sede o filiali nelle località in cui opera l'Istituto, salvo che si tratti di enti nei quali l'Istituto abbia veste di partecipante.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri non hanno voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati, o che riguardi enti o società dei quali siano dipendenti o facciano parte come amministratori o sindaci, salvo il caso in cui tali cariche siano ricoperte su designazione dell'Istituto.

Art. 27 (ex art. 29). — La facoltà di firmare in nome dell'Istituto, oltre che al presidente o a chi lo sostituisce a mente dell'art. 12, spetta:

singolarmente: al direttore generale, ai vice direttori generali, nonché ad uno o più direttori centrali espressamente designati, per particolari esigenze, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale;

congiuntamente: a due dirigenti di grado 2° addetti alla sede centrale.

La facoltà di firmare in nome dell'Istituto spetta inoltre, limitatamente alle esigenze connesse all'esercizio delle rispettive attività esplicate:

per i vari organismi della sede centrale nonché per gli organismi territoriali di cui alla lettera *f)* dell'art. 15:

singolarmente: ai rispettivi preposti ed agli eventuali sostituti;

congiuntamente, in caso di assenza o impedimento del preposto e dell'eventuale sostituto: a due dipendenti autorizzati dal direttore generale, di cui almeno uno dirigente o funzionario;

per le filiali e le delegazioni:

congiuntamente: al direttore preposto e ad un dipendente autorizzato dal direttore generale, oppure, in caso di assenza o impedimento del direttore, a due dipendenti autorizzati dal direttore generale medesimo;

per le rappresentanze:

singolarmente: ai rispettivi preposti nei limiti delle facoltà attribuite.

Per agevolare l'esecuzione delle operazioni, il consiglio di amministrazione può autorizzare la firma singola, in deroga alle norme sull'uso della firma congiunta, per atti di ordinaria amministrazione che saranno determinati dal consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può deliberare ulteriori norme per la disciplina e l'uso della firma singola presso le agenzie in cui vi sia un solo addetto.

Il consiglio di amministrazione determina le modalità per le firme di quietanza sugli ordini di pagamento dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni.

Il consiglio di amministrazione può inoltre conferire a terzi la facoltà di firmare in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto, autorizzando in tal caso il direttore generale, o chi lo sostituisce in caso di assenza od impedimento, nonché uno o più dirigenti della sede centrale espressamente designati su proposta del direttore generale medesimo, a rilasciare le inerenti procure, nelle forme che si renderanno di volta in volta necessarie e nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione stesso.

Art. 28 (ex art. 30). — Per la firma di determinati atti e contratti, il direttore generale può designare, con provvedimento interno ed anche in via continuativa, dipendenti dell'Istituto.

La firma della corrispondenza che non rechi impegni per l'Istituto di fronte ai terzi, è conferita disgiuntamente al personale designato dal direttore generale.

I preposti agli organismi territoriali, nonché il personale autorizzato a firmare per gli stessi ai sensi dell'art. 27, hanno la facoltà di firma anche per le filiali raggruppate. Possono pure firmare per le filiali i dipendenti della sede centrale espressamente designati dal direttore generale. Possono infine firmare presso le filiali i dirigenti di grado 2° addetti alla sede centrale nonché dirigenti e funzionari con mansioni ispettive.

Art. 29 (ex art. 31). — Un delegato dell'organo di vigilanza presenzia con funzioni ricognitive alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Degli eventuali interventi svolti dal delegato — qualora lo stesso rilevi che una assumenda delibera non sia conforme alla vigente normativa e ritenga di avvertirne il consiglio nel corso della riunione — deve essere fatta menzione nel verbale.

Art. 30 (ex art. 32). — La sezione « Credito fondiario » esplica la sua attività per mezzo degli organi di amministrazione e di gestione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, nei rispettivi limiti di competenza quali risultano dal presente statuto.

La sezione esercita il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento, in conformità alle leggi e decreti vigenti.

Per la concessione dei finanziamenti la sezione utilizza le fonti di provvista consentite dalla vigente normativa con possibilità anche di approvvigionarsi sui mercati esteri, sia attraverso la stipulazione di contratti di prestito, sia attraverso la emissione di obbligazioni in valuta estera ed in qualsiasi altra forma consentita, nel rispetto delle norme valutarie in vigore e con rilascio delle garanzie di volta in volta richieste.

La competenza territoriale della sezione si estende:

per le operazioni di credito fondiario e di credito edilizio alle aree geografiche determinate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7. Eventuali deroghe potranno essere accordate, caso per caso, dall'organo di vigilanza;

per le operazioni di credito agrario di miglioramento alle province in cui l'Istituto è insediato con proprie dipendenze.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme, le modalità e le condizioni generali per la concessione dei mutui e per ogni altra operazione di credito fondiario, edilizio e di credito agrario di miglioramento, conformemente alle vigenti disposizioni di legge in materia, e determina i limiti di competenza del comitato esecutivo, del direttore generale e, su proposta del direttore generale medesimo, quelli dei vice direttori generali, dei dirigenti e funzionari della sede centrale e degli organismi territoriali di cui all'art. 15, lettera *f)*, nonché dei direttori delle filiali e dei loro sostituti.

Il presidente dell'Istituto, o chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, ha la legale rappresentanza della sezione di credito fondiario di fronte ai terzi ed in giudizio.

Per la stipulazione dei contratti e per la firma degli altri atti e scritti della sezione sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.

Art. 31 (ex art. 33). — Agli organi di cui all'art. 30, quinto comma, spetta di deliberare, nei limiti delle rispettive competenze, sulle domande riguardanti i mutui ed ogni altra operazione di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento e su quelle di variazioni delle relative condizioni e garanzie.

Al comitato esecutivo spetta in particolare:

a) deliberare la ripartizione dei finanziamenti fondiari, in caso di riduzione della garanzia;

b) autorizzare la rinunzia agli atti esecutivi ed alle surrogazioni a favore dell'Istituto, nonché le surrogazioni a favore di terzi, le cancellazioni, restrizioni, riduzioni, postergazioni, annotamenti di qualsiasi natura ed effetto relativamente alle ipoteche, trascrizioni, privilegi ed a qualsiasi formalità, di qualunque genere ed eseguite presso qualsiasi ufficio, quando il credito non sia stato estinto e l'autorizzazione stessa non sia subordinata all'integrale estinzione del credito;

c) adempiere a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti al credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento che possano essergli affidati dal consiglio di amministrazione.

Al direttore generale e, in caso di assenza o impedimento, a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 19, spetta in particolare:

a) autorizzare le operazioni di cui al secondo comma, lettera *b)*, del presente articolo quando il credito dell'Istituto risulti — per la parte garantita dal cespite da liberare — integralmente estinto o per qualsiasi motivo non sia sorto, nonché quando l'autorizzazione sia subordinata all'integrale estinzione del credito stesso, ovvero quando il medesimo risulti altrimenti, per disposizioni di legge, sufficientemente garantito;

b) autorizzare la cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti e l'abbandono degli atti esecutivi quando il credito risulti estinto o sia messo in corrente con il pagamento di quanto dovuto all'Istituto;

c) deliberare la ripartizione dei finanziamenti fondiari, senza riduzione della garanzia;

d) prestare il consenso agli atti che siano stati autorizzati dal comitato esecutivo, ai sensi del secondo comma del presente articolo;

e) provvedere, su delegazione del comitato esecutivo, a quanto altro sia necessario per l'attuazione delle deliberazioni adottate dal predetto organo relativamente alle operazioni indicate nel secondo comma del presente articolo.

Il direttore generale può delegare, anche con provvedimento interno ed in via continuativa, i poteri spettantigli ai sensi del terzo comma del presente articolo, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ai vice direttori generali, a dirigenti e funzionari della sede centrale e degli organismi territoriali nonché ai direttori delle filiali, e ciò, ove necessario, mediante procura notarile la cui vigenza ed invarianza è dimostrata, nei confronti dei terzi, dal semplice fatto dell'uso da parte del mandatario.

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli articoli 30 e 31, valgono per la sezione le norme contenute nel presente statuto.

Art. 32 (ex art. 34). — Al bilancio della sezione di credito fondiario si provvede con le norme indicate agli articoli 15, lettera *g*), 17, lettera *b*) e 24.

L'utile esposto in bilancio, al netto di spese, perdite ed accantonamenti ritenuti necessari od opportuni, verrà assegnato, per un decimo, al fondo di riserva ordinario. La parte residuale dell'utile andrà, almeno per sette decimi in ulteriore aumento del fondo di riserva ordinario e, per la rimanenza, resterà a disposizione del consiglio di amministrazione per opere di beneficenza, culturali e di pubblico interesse.

Art. 34 (ex art. 36). — L'Istituto conserva le proprie tradizionali funzioni di beneficenza e di educazione, mediante:

l'ufficio pio;

l'educatorio « Duchessa Isabella »,

che operano in conformità ai rispettivi atti fondamentali e sotto il governo delle vigenti leggi in materia.

Dette gestioni, aventi propria contabilità e separati bilanci, esplicano la loro attività per mezzo degli stessi organi dell'Istituto bancario San Paolo di Torino. Per la loro amministrazione il consiglio di amministrazione può anche nominare speciali commissioni.

Norma transitoria. — La norma di cui al primo comma dell'art. 21 dello statuto che prevede che i sindaci dell'Istituto siano iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero negli albi professionali di cui all'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, non si applica ai sindaci in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, i quali proseguiranno nel loro mandato sino alle nuove nomine da parte degli enti indicati nello stesso art. 21, secondo comma.

Sezione autonoma opere pubbliche

Art. 1. — In conformità all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale in data 18 settembre 1959, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, esercente il credito fondiario, istituisce una « Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità ».

La sezione, denominata « Opere pubbliche », ha patrimonio, contabilità e bilancio separati da quelli dell'Istituto.

La sua sede è in Torino, presso l'Istituto anzidetto e la sua sfera di competenza territoriale si identifica con quella del credito fondiario dell'Istituto con riferimento alle operazioni di credito edilizio.

Art. 3. — I mutui di cui all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione alle condizioni, con le modalità, i limiti e le garanzie previsti dalla legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni ed integrazioni, mercé l'impiego delle somme provenienti dal collocamento delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7; negli stessi mutui possono pure essere impiegati i fondi patrimoniali della sezione ed i proventi di operazioni di provvista in valuta estera di cui al successivo comma.

La sezione potrà emettere, in serie speciali, anche obbligazioni in valuta estera mediante collocamento delle stesse in Italia e all'estero, nonché procedere ad operazioni di provvista, sempre sui mercati esteri, a medio e lungo termine in valuta estera, con l'osservanza delle norme valutarie vigenti e nei limiti previsti dalle apposite disposizioni di legge.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione, maggiorato dalle esposizioni per provvista in valuta estera, non potrà eccedere il limite stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Art. 5. — Il consiglio di amministrazione dell'Istituto stabilisce le norme e le modalità per la concessione dei mutui della sezione, conformandosi alle disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive modifiche ed integrazioni, e determina i limiti di competenza, per la concessione dei mutui stessi, del comitato esecutivo, del direttore generale e, su proposta del direttore generale medesimo, quelli dei vice direttori generali, di dirigenti e funzionari della sede centrale e degli organismi territoriali raggruppanti filiali, nonché dei direttori delle filiali e dei loro sostituti.

Art. 6. — Agli organi dell'Istituto di cui al precedente art. 5 spetta di deliberare, nei limiti delle rispettive competenze, sulle domande di mutuo e su quelle di variazione delle relative condizioni e garanzie.

Al comitato esecutivo dell'Istituto spetta in particolare:

a) autorizzare la rinunzia agli atti esecutivi e alle surrogazioni a favore della sezione, nonché le surrogazioni a favore di terzi, le cancellazioni, restrizioni, riduzioni, postergazioni, annotamenti di qualsiasi natura e effetto relativamente alle ipoteche, trascrizioni, privilegi ed a qualsiasi formalità, di qualunque genere ed eseguite presso qualsiasi ufficio, quando il credito non sia stato estinto e l'autorizzazione stessa non sia subordinata all'integrale estinzione del credito;

b) adempiere a tutti gli altri incarichi o mansioni attinenti la sezione che possano essergli affidati dal consiglio di amministrazione.

Art. 7. — Al direttore generale dell'Istituto, ed in sua assenza a chi lo sostituisce a norma dello statuto dell'Istituto stesso, spetta in particolare:

a) disporre per la pubblicazione dei privilegi contemplati nell'art. 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sui fogli annunzi legali delle province interessate;

b) autorizzare le operazioni di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6 quando il credito della sezione risulti integralmente estinto, o quando l'autorizzazione stessa sia subordinata all'integrale estinzione del credito;

c) autorizzare la cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti, le annotazioni di inefficacia dei precetti e l'abbandono degli atti esecutivi quando il credito risulti estinto o sia messo in corrente con il pagamento di quanto dovuto alla sezione;

d) prestare il consenso agli atti che siano stati autorizzati dal comitato esecutivo ai sensi del precedente art. 6, lettera *a*).

Il direttore generale può delegare, anche con provvedimento interno ed in via continuativa, i poteri spettantigli ai sensi del presente articolo ai vice direttori generali, a dirigenti e funzionari della sede centrale e degli organismi territoriali nonché ai direttori delle filiali, e ciò, ove necessario, mediante procura notarile la cui vigenza ed invarianza è dimostrata, nei confronti dei terzi, dal semplice fatto dell'uso da parte del mandatario.

Art. 11. — Il patrimonio della sezione è formato dal fondo di dotazione e dalle riserve.

Il fondo di dotazione è costituito dalle somme assegnate dall'Istituto.

Alla costituzione delle riserve si provvede mediante l'accantonamento di una parte degli utili in sede di approvazione del bilancio annuale di esercizio, secondo quanto disposto dall'art. 13 del presente statuto.

Art. 13. — L'utile esposto in bilancio, al netto delle spese, perdite ed accantonamenti ritenuti necessari od opportuni, verrà assegnato, per un decimo, al fondo di riserva ordinario. La parte residuale dell'utile andrà, almeno per sette decimi, in ulteriore aumento del fondo di riserva ordinario e, per la rimanenza, resterà a disposizione del consiglio di amministrazione per opere di beneficenza, culturali e di pubblico interesse.

(5106)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 settembre 1982.

Norme per la progettazione, costruzione, approvazione e mantenimento in servizio dei serbatoi adibiti al trasporto e spandimento di liquame.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 (testo unico);

Vista la lege 6 giugno 1976, n. 313, e successive modificazioni nonché i relativi decreti di applicazione;

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579, relativa al trasporto su strada di materie pericolose;

Visto l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle materie pericolose (A.D.R.), ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839, ed i successivi aggiornamenti dei relativi allegati *A* e *B* pubblicati con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979 nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 3 maggio 1980;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 10 luglio 1970, n. 579, le prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto di materie pericolose che non presentano pericolo di esplosione o di incendio debbono essere stabilite con decreto del Ministro dei trasporti;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme di progettazione, di costruzione, di approvazione e mantenimento in servizio dei serbatoi adibiti al trasporto e spandimento di liquame utilizzato in agricoltura, nonché le norme relative all'ancoraggio di detti serbatoi ai veicoli;

Considerato che il predetto liquame è da considerarsi ascritto alla classe 6.2 ordinale 11° della classifica delle materie pericolose di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto concerne il liquame utilizzato in agricoltura, composto prevalentemente di deiezioni animali e come tale da considerarsi ascritto, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, alla classe 6.2, ordinale 11°, della classifica delle materie pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979.

Art. 2.

Mezzi di trasporto e spandimento

Ai fini del trasporto e spandimento, il liquame di cui al precedente art. 1 è contenuto in serbatoi.

Art. 3.

Norme applicabili

Ai fini della progettazione, costruzione, approvazione, revisione e installazione sui veicoli, dei serbatoi di cui al precedente art. 2 si applicano le norme contenute nell'allegato n. 1 al presente decreto, di cui l'allegato stesso forma parte integrante.

Art. 4.

Competenze

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede:

a) all'approvazione dei progetti relativi alla costruzione dei serbatoi ed all'installazione di questi sui veicoli;

b) alle verifiche e prove di approvazione dei serbatoi e della relativa installazione sui veicoli;

c) alle verifiche e prove di revisione dei serbatoi;

d) a determinare le condizioni e le modalità per il rilascio dell'approvazione del tipo o dell'approvazione singola dei serbatoi;

e) a determinare le condizioni, anche temporali, di validità dell'approvazione del tipo di serbatoio;

f) ad effettuare visite ispettive presso le fabbriche intese ad accertare che sussistano e permangano le condizioni stabilite per il rilascio dell'approvazione del tipo del serbatoio nonché a determinare le modalità esecutive e la frequenza di dette visite.

Art. 5.

Approvazione dei serbatoi

I serbatoi, completi dei relativi accessori, sono soggetti ad approvazione del tipo, se prodotti in serie, ovvero ad approvazione singola nel caso di produzione di uno o pochi esemplari.

L'approvazione del tipo ha validità temporale.

Ai fini del rilascio dell'approvazione del tipo dei serbatoi si tiene conto della garanzia che la ditta costruttrice è in condizioni di offrire sulla riproduzione, nel campo delle tolleranze previste in progetto, delle caratteristiche del prototipo.

Detta garanzia è offerta sulla base della attrezzatura, dei procedimenti costruttivi e dei controlli di produzione e di qualità stabiliti nel ciclo produttivo.

Art. 6.

Circolazione e utilizzo dei serbatoi

Per la circolazione e l'utilizzo in territorio nazionale, i serbatoi di cui al precedente art. 2 debbono avere il certificato di approvazione.

Qualora i serbatoi sono installati sui veicoli per i quali è previsto il rilascio del documento di circolazione, di cui agli articoli 58 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il certificato di approvazione di cui al precedente comma deve accompagnare tale documento di circolazione.

L'idoneità dell'installazione dei serbatoi sui suddetti veicoli è annotata sul documento di circolazione dei veicoli stessi.

Art. 7.
Rilascio del certificato di approvazione dei serbatoi

Il certificato di approvazione dei serbatoi di cui al precedente art. 6 è rilasciato dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sulla base:

a) della dichiarazione di conformità al tipo approvato rilasciata dalla ditta costruttrice, qualora trattasi di serbatoio di tipo approvato;

b) dell'esito favorevole delle verifiche e prove previste dalle norme di cui al precedente art. 3, qualora trattasi di serbatoio di tipo non approvato.

Art. 8.
Revisione dei serbatoi

I serbatoi debbono essere sottoposti a revisione in conformità a quanto stabilito nell'allegato 1.

Tuttavia gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualora sorgano dubbi sul permanere delle condizioni di sicurezza dei serbatoi, possono ordinare la revisione dei serbatoi stessi.

In ogni caso i serbatoi debbono essere sottoposti a visita e prova di revisione, prima di essere riammessi all'uso, a seguito di riparazione che abbia interessato l'involucro resistente ed a seguito di incidente che abbia compromesso la sicurezza dei serbatoi o dei loro accessori.

L'esito della revisione è annotato sul certificato di approvazione.

Art. 9.
Sospensione dell'uso
Revoca del certificato di approvazione

Il serbatoio sottoposto a revisione con esito non regolare non deve essere utilizzato.

Se le condizioni di sicurezza del serbatoio, una volta compromesse, non sono ripristinabili o se l'esito della revisione ripetuta per la seconda volta non è regolare o se il serbatoio non viene sottoposto alla revisione entro il termine stabilito, il certificato di approvazione del serbatoio è ritirato dalla circolazione da chi accerta la contravvenzione ed è revocato dall'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha emesso.

Art. 10.
Modelli di stampati

Il certificato di approvazione dei serbatoi, di cui al precedente art. 6, e la dichiarazione di conformità al tipo di serbatoio approvato, di cui al precedente art. 7, sono rilasciati in conformità dei modelli n. 2 e n. 3 allegati al presente decreto, di cui gli allegati stessi fanno parte integrante.

Art. 11.
Non applicabilità di norme

Limitatamente ai veicoli muniti di serbatoi di cui al precedente art. 2, non si applicano le norme sul trasporto di materie pericolose degli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sottoelencati:

353; 356; 358, secondo e terzo comma; 368; 369; 371; 422; 423; 459.

Art. 12.
Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore 180 giorni dopo la data di pubblicazione; tuttavia il disposto di cui all'insieme degli articoli 3; 4*a*, *b*, *c*; 6, ultimo comma; 7 escluso *a*); 8; 9; 10 e 14, può trovare applicazione immediata a richiesta del costruttore del serbatoio.

Art. 13.
Norme transitorie

I serbatoi adibiti al trasporto di liquame di cui al precedente art. 1, in circolazione alla data di pubblicazione del presente decreto, ed i serbatoi che saranno immessi in circolazione fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso e per i quali il costruttore non abbia chiesto l'applicazione del disposto delle norme di cui al precedente art. 12, possono essere mantenuti in circolazione alle seguenti condizioni:

a) vengano sottoposti, entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, agli accertamenti di cui alle norme transitorie dell'allegato n. 1, secondo tempi e modalità di attuazione determinati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) vengano muniti del certificato di approvazione di cui al precedente art. 6 a seguito dell'esito favorevole dei suddetti accertamenti;

c) abbiano la pressione di prova non superiore a 0,5 bar e la depressione non superiore a —0,5 bar.

Le disposizioni del presente decreto sono estese in quanto applicabili, ai serbatoi di cui al presente articolo.

Art. 14.
Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente decreto rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 5 della legge 10 luglio 1970, n. 579.

Roma, addì 27 settembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

ALLEGATO N. 1

1. *Caratteristiche generali ed accessori.*

1.1 I serbatoi destinati al trasporto e spandimento del liquame hanno corpo cilindrico a sezione circolare chiuso alle estremità da fondi aventi profilo torosferico o ellittico.

La capacità geometrica massima dei serbatoi è di 20.000 litri.

I serbatoi con capacità superiore a 3.000 l debbono essere muniti di diaframmi frangiflutto aperti in numero non inferiore a:

1 se la capacità è non superiore a 6.000 l,

2 se la capacità è superiore a 6.000 l e fino a 10.000 l,
3 se la capacità è superiore a 10.000 l fino a 14.000 l,
4 se la capacità è superiore a 14.000 l.

I frangiflutti debbono essere posizionati in modo da dividere in parti uguali il corpo cilindrico del serbatoio e debbono essere tali che la luce libera sul fondo del serbatoio non superi 20 cm e che la loro altezza non sia inferiore al 50 % del diametro interno del serbatoio.

I serbatoi debbono essere muniti di almeno un portello di accesso per ogni scomparto avente dimensioni tali da costituire un agevole passo d'uomo.

Uno dei fondi può costituire portello d'accesso.

In tal caso il fondo può essere a calotta sferica.

I serbatoi possono essere muniti di strutture di rinforzo interne od esterne e di diaframmi chiusi che li dividono in scomparti.

1.2 I serbatoi debbono essere a chiusura ermetica e debbono essere muniti:

a) di almeno una valvola di sicurezza a funzione ripristinabile automaticamente, avente caratteristiche tali da evitare che la pressione nell'interno del serbatoio superi quella di calcolo;

b) di almeno un manometro.
Il manometro, o almeno uno di essi, deve essere posto in modo che risulti ben visibile dal posto di manovra e deve avere ben marcate l'indicazione dello zero, l'indicazione della pressione di prova e l'indicazione della massima depressione ammissibile, qualora tale depressione sia prevista;

c) di almeno una chiusura a saracinesca che consenta di verificare se vi sia pressione nell'interno del serbatoio.
La chiusura a saracinesca, o almeno una di esse, deve essere applicata sul portello di accesso o in prossimità di esso.
Le chiusure a saracinesca debbono avere l'estremità esterna con forma e direzione tali che in caso di apertura sotto pressione lo scarico non rechi danno al manovratore;

d) di uno o più dispositivi di chiusura per il carico e lo scarico.
I dispositivi per lo scarico debbono essere azionabili dall'esterno del serbatoio ed il loro comando deve avere l'indicazione di « Aperto » e « Chiuso » visibile da terra;

e) di un dispositivo atto ad evitare che nel serbatoio si verifichino depressioni che compromettano la sicurezza del serbatoio stesso, qualora vi sia possibilità che tali depressioni si verifichino in relazione alle caratteristiche delle attrezzature utilizzate per il carico e/o lo scarico del liquame;

f) qualora ricorra il caso, di dispositivi di protezione anti infortunistica prescritti dalle vigenti norme ai fini del comando o del controllo di dispositivi situati alle sommità dei serbatoi.

I serbatoi possono essere muniti di altri dispositivi in aggiunta a quelli sopra indicati.

1.3 Tutti i dispositivi di cui al marginale 1.2 debbono essere disposti in modo da essere protetti contro i rischi di strappo e di avaria tenuto conto dei rimanenti organi del veicolo oppure muniti di protezioni aventi lo stesso fine oppure costruiti per resistere a tale evenienza.

1.4 Tutti i dispositivi di cui al marginale 1.2 e le loro protezioni debbono essere interni alla sagoma trasversale ed alla sagoma longitudinale ammesse per il veicolo dalle vigenti disposizioni.

2. *Materiali e giunzioni.*

2.1 I serbatoi debbono essere in acciaio.
L'acciaio deve essere insensibile alla rottura fragile ed alla corrosione sotto tensione tra —10 °C e + 50 °C, non deve essere effervescente e deve prestarsi perfettamente alla saldatura.

Esso deve essere di tipo unificato previsto dalle tabelle di unificazione nazionale (UNI), od a questo equiparabile, e deve appartenere ad uno dei seguenti gruppi previsti dalla « Raccolta S » dell'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) edizione 1978:

— SA1, SA2, SA3 e SA4 del campo di applicazione A;
— SB1 e SB2 del campo di applicazione B;
— SE1, SE2, SE5, SE6, SE8, SE9 e SE10 del campo di applicazione E.

L'acciaio deve essere prodotto secondo le prescrizioni riportate in norme UNI o secondo specifiche scritte pubblicate dalle acciaierie nel caso di acciai di marca.
La corrispondenza del materiale ai tipi dei gruppi sopra indicati deve risultare da un certificato di collaudo interno delle acciaierie relativo a colata o lotto, a seconda delle norme alle quali il prodotto risponde.
Da tale certificato deve risultare il tipo di materiale e i risultati ottenuti nelle prove.

In esso deve risultare in particolare:

a) la composizione chimica di colata, che per gli elementi fondamentali deve soddisfare ai requisiti previsti dalla « Raccolta S » per i gruppi sopra indicati;

b) per gli acciai al carbonio, la dichiarazione che attesti che l'acciaio appartiene ad un tipo prodotto in modo tale da garantire alla temperatura di —10 °C un valore di resilienza KV UNI-4713 pari ad almeno 28 J (3,5 kgm/cm²) come valore medio, con un minimo di 20 J (2,5 kgm/cm²), da accertarsi su una terna di provette di sezione 10 × 10 mm prelevate parallelamente al senso finale di laminazione;

c) il valore minimo garantito per il carico di rottura;

d) per il carico di snervamento, il valore minimo garantito oppure il carico unitario di scostamento dalla proporzionalità Rp(0,2) (per gli acciai austenitici Rp(1));

e) il valore dell'allungamento A determinato in senso trasversale al senso di laminazione finale.

Detto valore deve risultare superiore a

$$\frac{1000}{Rm}$$

ove Rm è il valore effettivo del carico di rottura rilevato nella prova, con un minimo del 16 % per gli acciai al carbonio e del 20 % per gli acciai inossidalgli austenitici;

f) che le tolleranze di fornitura relative allo spessore non sono superiori a quelle indicate nelle norme UNI.

2.2 Il certificato di collaudo rilasciato dall'acciaiere deve essere controfirmato per spesa d'atto dal tecnico della ditta costruttrice del serbatoio.

2.3 Qualora le deformazioni e le eventuali alterazioni strutturali dovute ai procedimenti costruttivi dei serbatoi siano tali da pregiudicare le caratteristiche di resistenza di questi, deve essere eseguito un trattamento termico atto a ripristinare le caratteristiche originali dell'acciaio.

2.4 Le giunzioni saldate, longitudinali e circonferenziali del corpo cilindrico e le giunzioni saldate, di attacco dei fondi al corpo cilindrico, debbono essere del tipo testa e testa a completa penetrazione.
L'eventuale piatto di sostegno deve essere rimosso dopo la saldatura e prima dell'esame della saldatura.
Il portello di accesso deve essere collegato al serbatoio mediante giunto a flangia.
Il giunto può essere chiuso mediante bulloni o tiranti ribaltabili o morsetti.
Sistemi diversi di giunto o di chiusura possono essere ammessi qualora riconosciuti idonei dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Comunque il profilo esterno degli elementi di chiusura deve essere tale da impedire una diminuzione non voluta del serraggio della chiusura tenuto conto delle vibrazioni e delle sollecitazioni dovute alla marcia del veicolo.

2.5 Ai fini dei controlli di produzione i giunti saldati sono assegnati alla categoria III della « Raccolta S » dell'ANCC, edizione 1978.
Il modulo di efficienza delle saldature è fissato a 0,7.

2.6 I procedimenti di saldatura ed i saldatori debono essere qualificati.
La qualifica è effettuata da ente pubblico o privato competente, secondo le modalità dallo stesso ente stabilite.
La qualifica di saldatore può essere rilasciata anche dal

responsabile dei controlli di qualità del costruttore secondo le modalità previste dalla «Raccolta S» dell'ANCC edizione 1978 per la categoria III e per i materiali di cui al marginale 2.1.

2.7 L'esecuzione dei giunti, la qualifica dei procedimenti di saldatura ed i controlli non distruttivi vengono effettuati in conformità a quanto prescritto dalla «Raccolta S» dell'ANCC edizione 1978 per la categoria III e per i materiali di cui al marginale 2.1. Per i serbatoi costruiti in serie l'esame radiografico ha l'estensione prevista in S 9.05 punto 1.3 della su detta «Raccolta S» ed è limitata al 10% del numero di apparecchi, con un minimo di uno.

3. *Determinazione dello spessore delle lamiere.*

3.1 Corpo cilindrico
Lo spessore del corpo cilindrico del serbatoio, sottoposto a pressione interna, deve essere tale che sia verificata la seguente formula:

$$s \geq \frac{p \times Di}{200 \times f \times z - p}$$

dove:

s = spessore in mm
p = pressione interna di calcolo in bar.
Di = diametro interno in mm
f = sollecitazione massima ammissibile in Kg/mm^2
z = modulo di efficienza della saldatura

3.2 Fondi.

3.2.1 Fondo a profilo torosferico o ellittico.
Lo spessore del fondo deve essere tale che sia verificata la seguente formula:

$$s \geq \frac{p \times De \times C}{200 \times f}$$

dove:

De = diametro esterno del colletto di unione al corpo cilindrico in mm
C = coefficiente che si ricava dalla fig. 1
I rimanenti simboli hanno il significato precisato al marginale 3.1
La predetta formula è applicabile quando sono osservate le seguenti condizioni: (per i simboli vedere fig. 2)

$s \leq 0{,}08 \times De$ $R \leq Do$
$r \geq 0{,}1 \times De$ $H \geq 0{,}18\ De$
$r \geq 3 \times s$

3.2.2 Fondo a calotta sferica.
Lo spessore del fondo deve soddisfare sia la formula indicata al marginale 3.2.1, sia la seguente:

$$s \geq \frac{p \times R}{200 \times f \times r - 0{,}5 \times p}$$

dove i simboli hanno lo stesso significato indicato nei marginali 3.1 e 3.2.1.

3.3 Sollecitazione massima ammissibile.
La sollecitazione massima ammissibile è la minore delle due seguenti:

$$f = \frac{Rs}{1{,}5} \qquad f = \frac{Rm}{2}$$

dove Rs ed Rm sono rispettivamente i valori minimi tabellari in Kg/mm^2 del carico unitario dello snervamento e della rottura a temperatura ambiente.
Per gli acciai che non presentano un limite di snervamento individuabile, in luogo di Rs si assume il valore Rp(0,2) (carico unitario di scostamento della proporzionalità allo 0,2%) oppure, per gli acciai austenitici, il valore Rp(1) (carico unitario di scostamento dalla proporzionalità all'1%).

3.4 Spessore minimo.
Il valore minimo dello spessore dei serbatoi non può essere comunque inferiore a 3 mm.

3.5 Pressione interna di calcolo.
La pressione di calcolo è pari al valore più elevato dei seguenti:

a) pressione di scarico moltiplicata per il coefficiente 1,3;
b) pressione di scarico sommata alla pressione statica dell'acqua nel punto più basso del serbatoio supposto pieno;
c) doppio della pressione esercitata sul fondo o diaframma chiuso anteriore dal peso dell'acqua contenuta nel più grande dei volumi parziali in cui è suddiviso il serbatoio mediante i diaframmi chiusi supposta la forza peso agente orizzontalmente secondo il senso di marcia, sommata al doppio della pressione statica dell'acqua del punto più basso del serbatoio supposto pieno.

3.6 Qualora il serbatoio sia sottoposto a sollecitazioni di natura diversa da quella dovuta alla pressione interna di calcolo (funzione portante del serbatoio, depressione interna ecc.) lo spessore delle lamiere deve essere verificato anche a tali sollecitazioni secondo i metodi della scienza delle costruzioni e nel rispetto di condizioni non meno restrittive di quelle del marginale 3.3.
Ai fini di tale verifica le sollecitazioni dovute alla funzione portante del serbatoio debbono essere sommate a quelle dovute alla pressione interna di calcolo e, separatamente alla depressione interna o ad altra causa.

3.7 E' ammesso il rivestimento interno del serbatoio, protettivo contro la corrosione.
Tale rivestimento deve essere concepito in maniera che la sua tenuta sia garantita qualunque sia il tipo di deformazione che si può produrre nella lamiera del serbatoio in condizioni normali di trasporto o di utilizzo.
Il rivestimento di protezione non deve contenere sostanze suscettibili di reagire pericolosamente con il liquame.

4. *Dispositivi di chiusura del portello.*

I dispositivi di chiusura del portello debbono essere calcolati, con i metodi della scienza delle costruzioni, nell'ipotesi che il serbatoio sia sottoposto alla pressione interna di calcolo.

5. *Valvola di sicurezza.*

5.1 Le valvole di sicurezza a funzione ripristinabile automaticamente debbono essere dimensionate e regolate in modo che durante le operazioni di scarico la pressione nell'interno del serbatoio non superi, in qualsiasi punto, quella di calcolo.
Le valvole debbono essere tarate e piombate a cura del costruttore.
Esse debbono essere disposte in modo che durante lo scarico non vengano a contatto con il liquame.

6. *Installazione del serbatoio sul veicolo.*

6.1 Gli ancoraggi del serbatoio sul veicolo debbono essere dimensionati e calcolati in modo che, nel rispetto delle sollecitazioni massime ammissibili di cui al marginale 3.3, essi possano resistere alle sollecitazioni derivanti dalle seguenti cause, separatamente considerate:

a) serbatoio sottoposto ad una forza orizzontale, secondo il senso di marcia, pari al doppio del peso del serbatoio;
b) serbatoio sottoposto ad una forza orizzontale, in direzione ortogonale al senso di marcia, pari al peso del serbatoio;
c) serbatoio sottoposto ad una forza verticale, diretta verso il basso, pari al doppio peso del serbatoio.

Nelle suddette ipotesi, per peso del serbatoio deve intendersi quello del serbatoio supposto pieno di acqua.

6.2 La capacità del serbatoio da installare sul veicolo deve essere tale che, ad installazione avvenuta, il peso di un volume d'acqua pari al 90% della capacità geometrica del serbatoio, non superi la portata utile del veicolo.

6.3 Qualora il serbatoio costituisca esso stesso struttura portante di veicolo, ai fini del calcolo della sollecitazione massima indotta sulla lamiera del serbatoio anche da tale funzione, debbono essere adottati i criteri di calcolo e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni per gli autoveicoli qualora trattasi di veicoli industriali o dalle vigenti disposizioni sulle macchine agricole qualora trattasi di macchine agricole.

7. *Grado di riempimento.*

Il serbatoio non può esesre riempito di liquame in misura superiore al 97 % della sua capacità.

8. *Pressione di prova idraulica.*

La pressione di prova idraulica è pari alla pressione di calcolo.

9. *Stabilità.*

L'altezza dal suolo del centro di gravità a pieno carico del veicolo munito di serbatoio non deve superare il 110 % della larghezza di appoggio al suolo, e comunque non deve superare il vaolre assunto dal costruttore del veicolo al fine del rispetto di condizioni imposte da altre disposizioni di legge.

10. *Marcatura dei serbatoi.*

Ogni serbatoio deve avere una targa in metallo resistente alla corrosione, fissata permanentemente in posizione facilmente accessibile ai fini del controllo.
Sulla targa debbono essere punzonate, con caratteri alti 10 mm, le seguenti voci:
— nominativo del costruttore, eventualmente completo di marchio;
— sigla e numero di fabbricazione, qualora previsti;
— mese e anno di costruzione;
— pressione massima di scarico in bar;
— pressione di prova idraulica in bar;
— depressione massima ammissibile in bar;
— capacità geometrica del serbatoio in litri;
— estremi di approvazione, qualora trattasi di serbatoio di tipo approvato;
— data e punzone delle revisioni.

11. *Approvazione dei serbatoi.*

11.1 Le prove e le verifiche di approvazione del serbatoio comprendono:

1) i controlli relativi ai materiali ed alle saldature;
2) l'esame interno ed esterno;
3) la verifica della rispondenza del serbatoio, compresi gli accessori, al progetto approvato oppure all'approvazione del tipo;
4) il controllo dell'equipaggiamento di servizio con particolare riguardo alla verifica della pressione di apertura delle eventuali valvole di sicurezza e della depressione di apertura di eventuali dispositivi di protezione contro la depressione;
5) il controllo della marcatura;
6) la verifica degli spessori delle lamiere del serbatoio;
7) la determinazione della capacità effettiva del serbatoio in litri;
8) la prova di pressione idraulica, consistente nel mettere in pressione il serbatoio con acqua, alla pressione di prova idraulica misurata al punto più basso del serbatoio per un tempo sufficiente a constatare che non si verifichino deformazioni permanenti o perdite;
9) eventuali prove e verifiche prescritte in sede di approvazione del progetto.

11.2 Qualora trattasi di approvazione singola o di approvazione del tipo, il tecnico del competente ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dispone ed assiste ai controlli, alle verifiche ed alle prove previste nel marginale 11.1, attestandone i risultati.

11.3 Qualora trattasi di serbatoio di tipo già approvato, il tecnico della ditta costruttrice effettua i controlli, le verifiche e le prove di cui al marginale 11.1, firmando in caso di esito favorevole la dichiarazione di conformità di cui allo art. 7 del decreto.
La dichiarazione di conformità viene controfirmata dal legale rappresentante della ditta costruttrice.

11.4 I controlli, le verifiche e le prove di cui al marginale 11.1, non sono comunque sostitutivi di quelli previsti nel ciclo produttivo e sono comunque effettuati a cura ed a carico della ditta costruttrice.

11.5 Se le prove e le verifiche di cui al marginale 11.1, ad eccezione della verifica degli spessori, risultano sfavorevoli e le deficienze, a giudizio del tecnico incaricato, risultano contenute ed eliminabili a perfetta regola d'arte si effettuano le riparazioni necessarie e si ripetono le prove e le verifiche che il suddetto tecnico ritiene necessarie.
Se le deficienze di cui sopra non sono contenute od eliminabili, oppure se lo spessore risulta insufficiente anche in un solo punto, oppure se anche una sola delle verifiche e prove ripetute ha esito negativo, non si rilascia la dichiarazione di conformità di cui al marginale 11.3, se trattasi di serbatoio di tipo già approvato, e comunque non si rilascia il certificato di approvazione di cui all'art. 6 del decreto.

11.6 Le prove e le verifiche sono a carico della ditta, la quale deve mettere a disposizione del tecnico incaricato le attrezzature ed il personale tecnico.

12. *Revisione dei serbatoi.*

I serbatoi debbono essere sottoposti a revisione quadriennale a partire dalla data di costruzione.
La revisione comporta le seguenti verifiche:
a) esame interno ed esterno;
b) controllo dell'equipaggiamento di servizio;
c) prova di pressione idraulica.
In occasione della prima revisione se effettuata nel termine prescritto la prova di pressione idraulica può essere sostituita a richiesta dell'interessato dalla prova di tenuta del serbatoio da effettuare immettendo nel serbatoio aria alla pressione manometrica di 0,3 bar e bagnando tutte le saldature dell'involucro resistente con acqua addizionata con tensioattivi. Qualora il tecnico abbia dubbi sulla conservazione dello spessore minimo dell'involucro resistente, effettuerà la rilevazione dello spessore effettivo.
Le verifiche di cui sopra sono effettuate a carico dell'interessato.

13. *Documentazione tecnica.*

La documentazione tecnica relativa alla progettazione dei serbatoi ed alla installazione dei serbatoi sui veicoli deve essere firmata da ingegnere abilitato all'esercizio della professione in Italia.

14. *Serbatoi senza pressione e/o depressione durante le fasi di carico e/o scarico.*

I marginali 1.2.a - 1.2.b - 1.2.c - 1.2.e - 5., non si applicano ai serbatoi che non sono sottoposti a pressione e/o depressione durante le fasi di carico e/o scarico.

15. *Norme transitorie.*

Gli accertamenti che, ai sensi dell'art. 13 del decreto, gli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione debbono effettuare ai fini del rilascio del certificato di approvazione dei serbatoi di cui all'art. 13 medesimo, sono:

a) acquisizione agli atti di dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato all'esercizio della professione in Italia, con firma autenticata nei modi di legge, dalla quale risulti:

1) l'indicazione delle seguenti voci:
— nominativo del costruttore, eventualmente completo di marchio;
— sigla e numero di fabbricazione qualora previsti;
— anno di costruzione;
— pressione massima di scarico in bar;
— pressione di prova idraulica in bar;
— depressione massima ammissibile;
— capacità geometrica del serbatoio in litri integrata dall'indicazione degli elementi necessari per la compilazione del certificato di approvazione. La pressione massima di scarico non deve essere superiore a quella di prova idraulica;

2) che il serbatoio è munito di targa in conformità a quanto prescritto nel marginale 10.;
3) che il serbatoio è munito degli accessori elencati nel marginale 1.2 e che detti accessori sono conformi a quanto stabilito nel medesimo marginale.

b) Effettuazione della prova di pressione idraulica.
La prova di pressione idraulica è omessa qualora essa sia stata effettuata con esito favorevole a pressione non inferiore a quella riportata sulla targa del serbatoio, in data non anteriore a 4 anni, e tale effettuazione risulti dal documento rilasciato da ente competente o laboratorio competente.

3,5
3
2,5
2
1.5
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
C
s/De= 0,003
s/De=0,0025
s/De=0,004
s/De=0,005
s/De=0,01
s/De=0,02
s/De> 0,04
0.15
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
H/De
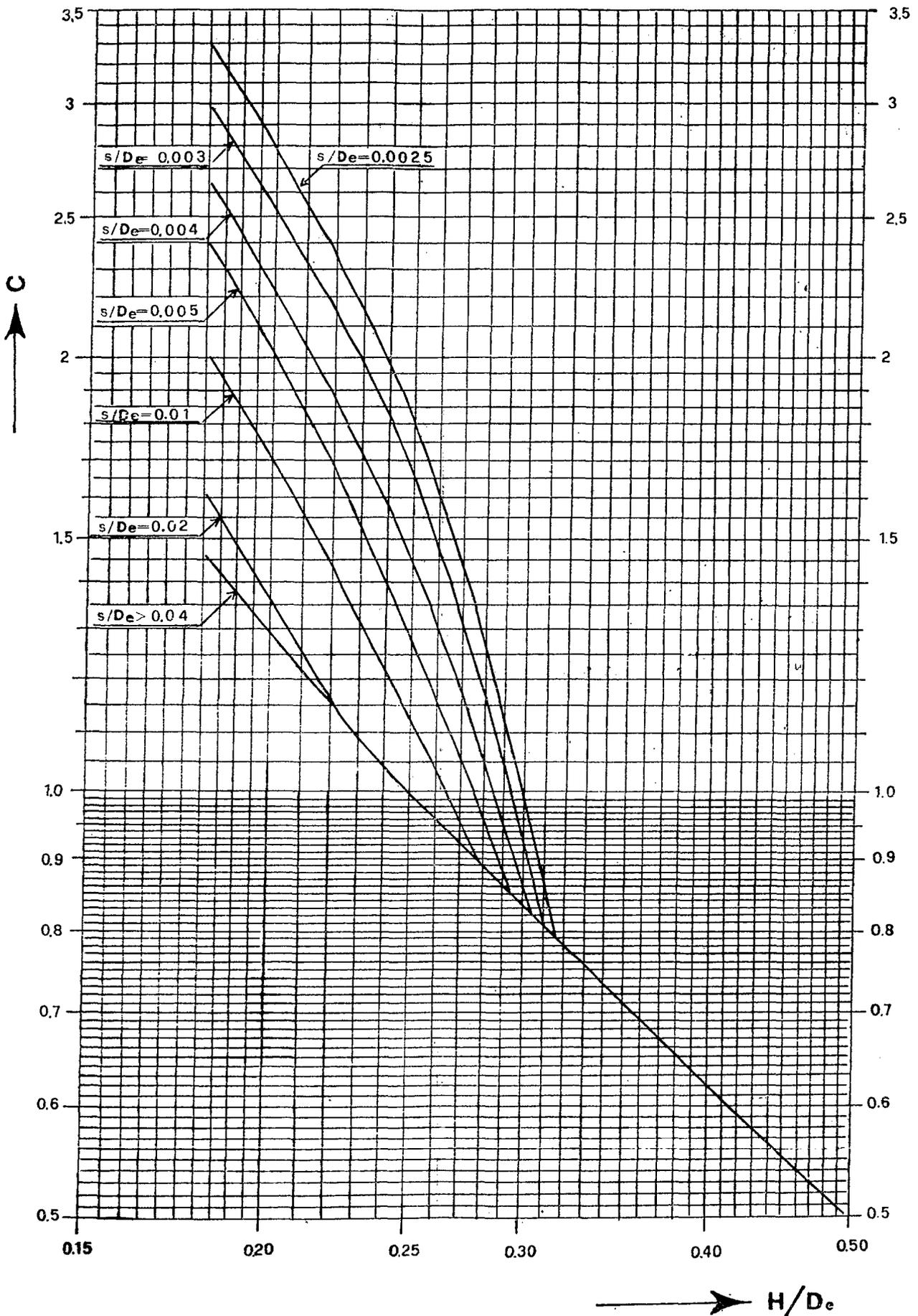
Fig. 1
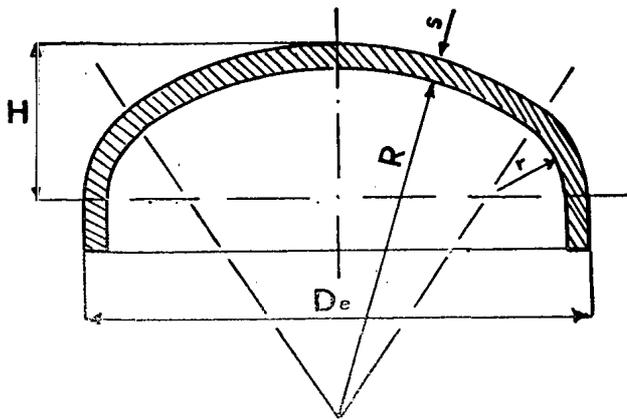
FIG. 2

ALLEGATO N. 2

Mod. MC . . . .

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

di serbatoio adibito al trasporto e spandimento di liquame
(D.M. . . . .)

Ufficio provinciale M.C.T.C. di . . . .

Certificato n. . . . .
(n. progressivo assegnato dall'Ufficio)

Ditta fabbricante . . . .
Tipo e serie . . . .
Numero di fabbricazione . . . .
Mese e anno di costruzione . . . .

1) *Caratteristiche*

lunghezza totale, compresi gli accessori cm . . . .
lunghezza dell'involucro resistente cm . . . . .
lunghezza del corpo cilindrico cm . . . . . .
diametro esterno del corpo cilindrico cm . . . .
volume totale litri . . . .
depressione massima (in fase di carico) bar . . . .
pressione massima (in fase di scarico) bar . . . .
pressione di prova idraulica bar . . . .
numero dei diaframmi interni: chiusi . .; aperti . .
spessori minimi ammissibili:

corpo cilindirco mm . . . .
fondi mm . . . .

spessori adottati:

corpo cilindrico mm . . . .
fondi mm . . . .

rivestimento interno (tipo) . . . .
. . . .

valvole di sicurezza:

numero e tipo . . . .
ditta costruttrice . . . .
pressione di apertura totale bar . . . . . .

manometri:

numero . . . .

dispositivi di protezione contro la depressione:

numero e tipo . . . .
ditta costruttrice . . . .
depressione di apertura totale bar . . . . . .

peso complessivo del serbatoio, completo di accessori Kg . . . .

2) Il presente certificato è rilasciato sulla base di:
(depennare il caso che non ricorre)
dichiarazione di conformità n. . . . del . . . .
(approvazione del tipo . . . . . del . . . .)
verbale delle verifiche e prove
Ufficio . . . .
data . . . .

3) Il serbatoio è soggetto a revisione quadriennale.

Data . . . . . timbro dell'ufficio

Il direttore

. . . .

Esiti delle revisioni

Esito . . . .
Da presentare a nuova visita entro il . . . .
Località e data . . . . . .
. . . .
Timbro dell'ufficio e firma

Esito . . . .
Da presentare a nuova visita entro il . . . .
Località e data . . . . . .
. . . .
Timbro dell'ufficio e firma

Esito . . . .
Da presentare a nuova visita entro il . . . .
Località e data . . . . . .
. . . .
Timbro dell'ufficio e firma

Esito . . . .
Da presentare a nuova visita entro il . . . .
Località e data . . . . . .
. . . .
Timbro dell'ufficio e firma

ALLEGATO N. 3

Ragione sociale della ditta costruttrice

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER SERBATOIO DI TIPO APPROVATO

N. . . . . . . del . . . . . .

La . . . . dichiara, ai
(ragione sociale della ditta costruttrice)
sensi del D.M. . . . . che il serbatoio da adibire al trasporto e spandimento del liquame sottoindicato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo approvato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. con atto n. . . . . del . . . .

Fabbrica e sede . . . .
Tipo e serie . . . .
Numero di fabbricazione . . . .

Le verifiche e le prove prescritte dal D.M. . . . .
sono state effettuate con esito favorevole dal tecnico . . .
. . . .

Firma e qualifica del tecnico (*)

. . . .

Timbro, firma e qualifica
del rappresentante legale (*)

. . . .

(*) Le firme debbono essere autenticate nelle forme di legge qualora non siano depositate presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.

In quest'ultimo caso debbono essere riportati gli estremi (protocollo e data) della comunicazione ministeriale dell'avvenuto deposito.

(4857)

DECRETO 18 ottobre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 agosto 1979 contenente disposizioni sulla revisione prezzi sulla base del programma lavori per gli appalti e concessioni di opere di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1975, n. 2599;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 2173;

Vista la relazione - AG.3.1.020./27.141 e L.2.113 in data 22 settembre 1982 della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - servizio affari generali e servizio lavori e costruzioni;

Sentito il consiglio di amministrazione della stessa Azienda, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 31 del 12 ottobre 1982;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 2173, è modificato come segue:

il settimo, l'ottavo e il nono comma sono annullati;

l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Le variazioni dei costi della mano d'opera, comprensivi di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro, nonché le variazioni dei costi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno calcolate in base alle tabelle dei prezzi compilati dalle apposite commissioni regionali istituite presso i locali uffici del genio civile e, per gli elementi non contemplati nelle tabelle della Regione interessata, in base ai rilevamenti di una commissione appositamente nominata dal direttore generale delle ferrovie dello Stato, della quale potranno fare parte rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria delle imprese interessate.

Le variazioni percentuali dei costi della mano d'opera risulteranno dal confronto fra il costo della squadra tipo vigente alla data di riferimento revisionale, esclusi eventuali incrementi stabiliti posteriormente con effetto retroattivo, e quelli che si determineranno nei successivi periodi di esecuzione delle opere ».

Art. 2.

A modifica ed integrazione di quanto stabilito al sesto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 2173, è data facoltà all'Azienda di determinare specificamente, ricavandole da analisi di progetto, quote di incidenza e composizione della squadra tipo difformi da quelle indicate nelle citate tabelle, ovvero determinare nuove tabelle che si aggiungeranno a quelle annesse al citato decreto.

Art. 3.

Le modifiche al decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 2173, contenute nei precedenti articoli 1 e 2 si applicano esclusivamente agli appalti di opere e alle concessioni di sola costruzione per i quali l'invito a presentare l'offerta in sede di licitazione privata o di appalto concorso, oppure l'offerta stessa per gli affidamenti non proceduti da gare, sia posteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali le modifiche stesse siano richiamate nei relativi atti contrattuali.

Art. 4.

La normativa in materia di revisione dei prezzi di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 2173, come integrata e modificata dalle disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1982, n. 1753 e da quelle del presente decreto, si applica anche alle opere e concessioni di competenza delle unità speciali.

Nelle concessioni di sola costruzione devono intendersi comprese anche quelle denominate « concessioni di prestazioni integrative » di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, n. 175.

Roma, addì 18 ottobre 1982

Il Ministro: BALZAMO

(5180)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 settembre 1982.

Adeguamento dei canoni di uso e di manutenzione di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti interurbani.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 263 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1969, che ha approvato il disciplinare per l'esercizio della concessione ad effettuare ricetrasmissioni telegrafiche ad uso privato e le condizioni per l'utilizzazione dei circuiti messi a disposizione degli utenti, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20/1970, parte 2ª;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1981, concernente la determinazione dei canoni di uso e di manutenzione di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti interurbani e di apparati telegrafici, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, n. 189, che ha dettato nuove norme in materia di tariffe telefoniche;

Considerata l'opportunità di aggiornare i canoni dovuti dai terzi per l'uso e la manutenzione di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti interurbani;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui d'uso e di manutenzione di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti interurbani sono fissati nella misura di L. 29.100 per ogni km o frazione di conduttore.

Art. 2.

Gli utenti, già ammessi al servizio, hanno facoltà di rinunciare all'uso dei circuiti — ad essi ceduti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni — entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto. La rinuncia ha efficacia dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di partecipazione della rinuncia medesima all'Amministrazione, fermo restando l'obbligo degli utenti di corrispondere la quota parte dei canoni sulla base delle nuove aliquote.

Art. 3.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato l'art. 1 del decreto ministeriale 16 febbraio 1981, citato nelle premesse.

Roma, addì 16 settembre 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1982
Registro n. 31 Poste, foglio n. 84

(5181)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 luglio 1982, n. **778**.

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 778. Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana autori ed editori - SIAE, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al convenuto prezzo di L. 158.000.000, come da atto 24 febbraio 1976, n. 70155 di repertorio, a rogito dott. Gino Aggio, notaio in Conegliano (Treviso), un immobile sito in Milano, Foro Bonaparte n. 18, comprendente autorimessa al pianoterreno, appartamento al piano sesto con relativa cantina al piano sottosuolo, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 349, mappali n. 9 sub 1 - 8 sub 26, immobile valutato dall'ufficio tecnico erariale di Milano in L. 166.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1982
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 248

DECRETO 27 luglio 1982, n. **779**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 779. Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare un immobile di mq 328 sito in Modena, viale Gramsci n. 259/277, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 15908, foglio 73, mappale 27465 sub 1, valore attribuito L. 194.634.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Modena a L. 195.000.000 previa cancellazione dell'ipoteca di L. 72.500.000 a favore della Cassa di risparmio di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1982
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 249

DECRETO 2 agosto 1982, n. **780**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 780. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in obbligazioni I.R.I. 5,50 % 1963-83 per nominali L. 1.000.000, disposto dalla sig.ra Righettini Maria Giovanna ved. Lucchette a favore della fondazione « Pro juventute », in Milano, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della fondazione suddetta in data 28 novembre 1980, con testamento olografo 14 aprile 1976, pubblicato il 7 ottobre 1980, n. 11219 di repertorio e n. 1975 di raccolta, a rogito dott. Giuseppe Pedone, notaio in Milano, registrato a Milano il 13 ottobre 1980 al n. 20523/M.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla'Corte dei conti, addì 21 ottobre 1982
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 251

DECRETO 2 agosto 1982, n. **781**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, ad accettare due donazioni.

N. 781. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla sig.na Vitale Gaetana, rispettivamente, con atto 20 luglio 1974, n. 37564 di repertorio, a rogito, avv. Cesare Cherchi, notaio in Cagliari, pubblicato il 6 agosto 1974 e registrato a Cagliari il 1° agosto 1974 al n. 8672, e con atto del suddetto notaio 29 gennaio 1975, n. 38098 di repertorio, pubblicato il 24 febbraio 1975 e registrato a Cagliari il 13 febbraio 1975 al n. 1332, consistenti: *a*) in un immobile sito nel comune di Cagliari, frazione Pirri, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 9568, foglio 6, mappale 344 e 1555 parte, costituito da un locale della superficie coperta di mq 110 e da antistante area scoperta di mq 280; valore attribuito con perizia di parte di L. 15.400.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Cagliari a L. 22.750.000; *b*) in un immobile sito nel comune di Cagliari, frazione Pirri, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 9568, foglio 6, mappale 1555 parte, consistente in un appezzamento di terreno edificabile del valore attribuito di lire 12.250.000. Le donazioni sono state fatte con l'onere che l'ente provveda a destinare gli immobili alla costruzione della sede della sezione di Cagliari-Pirri dell'Associazione nazionale combattenti e reduci. La sede dovrà essere realizzata ed operante entro dieci anni dall'accettazione nei termini previsti dalla legge.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1982
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 250

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Lunedì 18 ottobre 1982, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Khalil Haddad, ambasciatore della Repubblica libanese, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 18 ottobre 1982, alle ore 11.15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Youn Tai Chi, ambasciatore della Repubblica di Corea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 18 ottobre 1982, alle ore 11.30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. José Aragones Vilà, ambasciatore di Spagna, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5134)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modificazioni allo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1982, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 381, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state approvate le modificazioni allo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1961, n. 1410 e già modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1963, n. 897.

(5135)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46:

Provincia di Firenze:

« 79-FI »: Bucci Fosco, in Firenze;
« 88-FI »: Coppini Armando, in Firenze;
« 224-FI »: Ciampi Otello, in Firenze;
« 238-FI »: Servi Aldo, in Firenze;
« 239-FI »: Cianferoni Pietro, in Firenze;
« 300-FI »: Pucci Aldo, in Firenze.
« 330-FI »: Brogini Renzo, in Firenze;
« 346-FI »: Zei Galileo, in Firenze;
« 362-FI »: Nannarelli Roberto, in Firenze;
« 388-FI »: Pini Luciano, in Firenze;
« 407-FI »: Zanichelli Giancarlo, in Firenze.

I relativi punzoni non sono stati ritirati in quanto le ditte sopracitate risultano irreperibili.
Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Firenze.

(5167)

Revoca alla società « Latinfiduciaria - Società per azioni », in Roma, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 ottobre 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Latinfiduciaria - Società per azioni », in Roma.

(5148)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune censuario di Capo Rizzuto

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1982, n. 109, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile ubicato nel comune censuario di Capo Rizzuto (Catanzaro), riportato in catasto al foglio di mappa n. 41, particella n. 10, della superficie di mq. 360.

(5166)

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1982, registro n. 26 Difesa, foglio n. 364, è stata conferita la croce al valor militare all'alpino del 1° rgt. alp., btg. « Mondovì » Grosso Giuseppe, nato a Bossolasco (Cuneo) il 19 marzo 1918, con la seguente motivazione: « Durante un'intera giornata di sanguinosa lotta contro preponderanti forze nemiche si batteva da prode contribuendo validamente a impedire che l'avversario travolgesse la nostra linea. Veniva in seguito sopraffatto e catturato ». Fronte Russo, 20-21 gennaio 1943..

(5165)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale e per geometri « T. Acerbo » di Pescara ad accettare una donazione.

Con decreto prefettizio 13 marzo 1982, n. 1514/P, è stata concessa autorizzazione all'istituto tecnico commerciale e per geometri « T. Acerbo » di Pescara ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 in buoni del Tesoro poliennali 12 %, con scadenza 1° aprile 1984, con l'onere di destinarne la rendita annuale all'istituzione di un premio per alunni meritevoli, disposto dalla sig.ra Annamaria Fringuelli con atto 30 aprile 1981, n. 113572 di repertorio, a rogito dott. Cristiano Napoleone, notaio in Pescara, registrato a Pescara in data 13 maggio 1981, n. 3296.

(5163)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1982, registro n. 116, foglio n. 288, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1964, n. 1547, è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Gianna Roveta Magrassi alla cattedra omonima della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Università.

(5162)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 25 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1455,450	1455,450	1455,60	1455,450	1455,50	1455,40	1455,550	1455,450	1455,450	1455,45
Dollaro canadese	1184,100	1184,100	1183 —	1184,100	1184 —	1184,05	1184,060	1184,100	1184,100	1184,10
Marco germanico	570,600	570,600	570,65	570,600	570,35	570,50	570,450	570,600	570,600	570,60
Fiorino olandese	524,810	524,810	524,55	524,810	524,50	524,80	524,900	524,810	524,810	524,80
Franco belga	29,465	29,465	29,46	29,465	29,45	29,45	29,478	29,465	29,465	29,45
Franco francese	202,180	202,180	202,35	202,180	202 —	202,15	202,250	202,180	202,180	202,20
Lira sterlina	2451,250	2451,250	2453 —	2451,250	2451 —	2451,20	2449,500	2451,250	2451,250	2451,25
Lira irlandese	1935,500	1935,500	1943 —	1935,500	1940 —	—	1935,500	1935,500	1935,500	—
Corona danese	162,310	162,310	162 —	162,310	162,25	162,30	162,320	162,310	162,310	162,30
Corona norvegese	200,830	200,830	200,80	200,830	200,65	200,80	200,830	200,830	200,830	285 —
Corona svedese	195,980	195,980	195,70	195,980	195,80	195,95	196 —	195,980	195,980	196 —
Franco svizzero	662,790	662,790	663 —	662,790	662,50	662,80	662,500	662,790	662,790	662,80
Scellino austriaco	81,219	81,219	81,22	81,219	81,20	81,20	81,195	81,219	81,219	81,20
Escudo portoghese	16,040	16,040	16,12	16,040	16,10	16,05	16,200	16,040	16,040	16,05
Peseta spagnola	12,488	12,488	12,48	12,488	12,47	12,50	12,484	12,488	12,488	12,50
Yen giapponese	5,260	5,260	5,27	5,260	5,26	5,25	5,253	5,260	5,260	5,26
E.C.U.	1342,810	1342,810	—	1342,810	—	—	1342,810	1342,810	1342,810	—

Media dei titoli del 25 ottobre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,150
» 5,50 % » » 1969-84	86,725
» 6 % » » 1970-85	81,825
» 6 % » » 1971-86	77,575
» 6 % » » 1972-87	78 —
» 9 % » » 1975-90	73,125
» 9 % » » 1976-91	70,775
» 10 % » » 1977-92	77,650
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,525
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,025
» » » » 1- 1-1980/83	100,125
» » » » 1-10-1980/83	100,050
» » » » 1- 9-1981/83	100,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,050
» » » » 1-11-1981/83	99,625
» » » » 1-12-1981/83	99,450
» » » » 1- 3-1981/84	98,925
» » » » 1- 4-1981/84	99,225
» » » » 1- 6-1981/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/86	98,600
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,250
» » » 18 % 1- 7-1983	100,100
» » » 12 % 1-10-1983	94,325
» » » 12 % 1- 1-1984	92,900
» » » 12 % 1- 4-1984	91,850
» » » 18 % 1- 4-1984	99,475
» » » 12 % 1-10-1984	89,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1455,500
Dollaro canadese	1184,080
Marco germanico	570,525
Fiorino olandese	524,855
Franco belga	29,471
Franco francese	202,215
Lira sterlina	2450,375
Lira irlandese	1935,500
Corona danese	162,315
Corona norvegese	200,830
Corona svedese	195,990
Franco svizzero	662,645
Scellino austriaco	81,207
Escudo portoghese	16,120
Peseta spagnola	12,486
Yen giapponese	5,256
E.C.U.	1342,810

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sulgom S.p.a., in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1981 al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sulgom S.p.a., in Torino, è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sulgom S.p.a., in Torino, e prolungata al 13 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Generale delle Conserve Alimentari Cirio S.p.a., sede operativa di San Giovanni a Teduccio (Napoli), sede legale di Roma, stabilimenti filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale a San Giovanni a Teduccio (Napoli), Napoli, Vigliena (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Caserta), Aversa (Caserta), Piana di Monte Verna (Caserta), Mondragone (Caserta), Paestum (Salerno), Pagani (Salerno), Pontecagnano (Salerno), Sala Consilina (Salerno), Villafranca (Verona), Gardigiano Scorzè (Verona), Catanzaro, Roma, Milano, Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno, Sezze Romano, Vieste, Latina, Foggia, Venezia, Busto Arsizio è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge del 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Generale delle Conserve Alimentari Cirio S.p.a., sede operativa di San Giovanni a Teduccio (Napoli), sede legale di Roma, stabilimenti filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale a San Giovanni a Teduccio (Napoli), Napoli, Vigliena (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Caserta), Aversa (Caserta), Piana di Monte Verna (Caserta), Mondragone (Caserta), Paestum (Salerno), Pagani (Salerno), Pontecagnano (Salerno), Sala Consilina (Salerno), Villafranca (Verona), Gardigiano Scorzè (Verona), Catanzaro, Roma, Milano, Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno, Sezze Romano, Vieste, Latina, Foggia, Venezia, Busto Arsizio è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge del 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 20 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abruzzo di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 18 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia di Castrollivari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1979 al 19 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia di Castrollivari (Catanzaro), è prolungata al 19 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia di Castrollivari (Catanzaro), è prolungata al 19 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia di Castrollivari (Catanzaro), è prolungata al 19 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia di Castrollivari (Catanzaro), è prolungata al 19 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia di Castrollivari (Catanzaro), è prolungata al 19 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia di Castrollivari (Catanzaro), è prolungata al 19 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia di Castrollivari (Catanzaro), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 2 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta GE.ME.AZ. Cusin Alimentari S.p.a., con sede in Milano, servizio mense aziendali c/o Difesa e Spazio S.p.a., stabilimenti di Ceccano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 2 gennaio 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolfra di Arnad (Aosta), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolfra di Arnad (Aosta), è prolungata al 3 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maeran, Ind. Maglieria di Gorla Minore (Varese), è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo con sede in Filottano (Ancona), è prolungata al 4 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo con sede in Folottrano (Ancona), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo con sede in Folottrano (Ancona), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrero Giulio con sede in Torino e stabilimento in Venaria, frazione Savonera (Torino), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 16 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogergo di Torino servizio mensa c/o Tehsid S.p.a. Divisione Getti Speciali Borgaretto (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1981 al 18 ottobre 1981, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Bosatelli di Eredi Bosatelli con sede e stabilimento in Bonate Sotto (Bergamo), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scaini S.r.l. (in liquidazione) di Milano, è prolungata al 26 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 27 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wattsud con stabilimento in Casavatore (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 novembre 1981 al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto del 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Salerno per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di alloggi per edilizia popolare nell'area 167, lotti Q2 e Q4 e alla costruzione della nuova casa circondariale, località Fuorni, finanziati con fondi pubblici, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patelec-Cem stabilimento di Cassano Magnago (Varese), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gianetti con sede e stabilimento a Ceriano Laghetto (Milano) e stabilimento Gianetti Osi di Torino, deposito di Saronno (Varese), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gianetti con sede e stabilimento a Ceriano Laghetto (Milano) e stabilimento Gianetti Osi di Torino, deposito di Saronno (Varese), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderman con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) stabilimento di Controguerra (Teramo), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Merlo Giovanni di Torino e stabilimento di Chivasso, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giovanni Merlo di Torino e stabilimento di Chivasso, è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto del 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Vesuviana con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1982 all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ital sioux con sede e stabilimento in Vecchiano (Pisa), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige Elettromeccanica con stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 17 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Moroni S.p.a. con sede e stabilimento in Stezzano (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartindustria F.lli Doni di Ferentino Scalo (Frosinone), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Roma, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Roma.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industria poligrafica italiana di Perugia, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5142)

MINISTERO DELLE FINANZE

Determinazione del costo unitario degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione meccanografica dei ruoli emessi nell'anno 1982 dagli enti impositori diversi dallo Stato.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1982, in esecuzione della convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, è stato determinato nella misura di L. 7,32 (lire sette e centesimi trentadue) per ogni articolo di ruolo, relativamente all'anno 1982, il costo degli stampati, schede e supporti magnetici per la compilazione meccanografica dei ruoli degli enti impositori diversi dallo Stato.

(5080)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Avviso di rettifica

Il titolo del comunicato concernente la Banca del Monte di Montagnana, pubblicato alla pag. 6012 della *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982, è sostituito dal seguente: «Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca del Monte di Montagnana, in amministrazione straordinaria».

(5188)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 13 ottobre 1982, n. 1/13/2-1760, il decreto prefettizio 1° aprile 1933, n. 11419/410 S. Dorligo della Valle, con il quale il cognome del sig. Giovanni Klun, nato a S. Dorligo della Valle il 3 luglio 1888, venne ridotto nella forma italiana di «Coloni», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giuseppina Zerial ed ai figli Milan, Oscar e Carlo, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 1° ottobre 1982 per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto, sig. Miran Coloni di Carlo, nato a Trieste il 25 gennaio 1961, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Klun».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 15 ottobre 1982, n. 1/13/2-1643, il decreto prefettizio 15 novembre 1933, n. 11419/590, con il quale il cognome del sig. Giovanni Kocijan, nato a S. Dorligo della Valle il 17 marzo 1871, venne ridotto nella forma italiana di «Canciani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giovanna Vodopivec, ai figli Mario, Ernesto e Angelo e alla nuora Maria Samec, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 8 settembre 1982 per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Angelo Kocijan, sig. Boris Canciani, nato a S. Dorligo della Valle il 5 marzo 1950, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kocijan».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Canciani» assunto dalla moglie del predetto, Nives Marsi, nata a Trieste il 23 agosto 1952, nonchè nei confronti delle figlie Romina Canciani, nata a Trieste il 5 maggio 1973 e Karin Canciani, nata a Trieste il 15 dicembre 1977.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto-ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(5169)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione o riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 203, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1982, registro n. 6 Difesa, foglio n. 131, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, citato nelle premesse:

1) s. ten. CC. cpl. cong. Zati Francesco (nato l'11 giugno 1953) . . punti 41,10

2) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Amoruso Rocco (nato il 16 agosto 1956) . . . » 40,55

3) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Toros Giorgio (nato il 1° maggio 1952) . . . . . . punti 39,05

4) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Tricarico Mario Rodolfo (nato il 21 novembre 1959) . . . » 38,45

5) s. ten. CC. cpl. cong. Filocamo Fabrizio (nato il 31 luglio 1956) . . . . » 38,35

6) s. ten. CC. cpl. cong. Chiappini Dante (nato il 16 novembre 1950) . . . . » 37,85

7) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Leccese Roberto (nato il 28 aprile 1955) . . . . . » 37,85

8) s. ten. CC. cpl. cong. Accardi Alberto (nato il 18 maggio 1954) . . . . » 37,50

9) ten. CC. cpl. tratt. (f. quin.) Gerosa Carlo (nato il 4 luglio 1955) . . . . » 37,05

10) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Marovino Valter (nato il 19 marzo 1953) . . . . . . » 37,00

11) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Laurenti Francesco (nato il 1° ottobre 1960) . . . . » 37,00

12) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. quin.) Pantano Mario (nato il 16 novembre 1959) . . . . . » 36,35

13) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Amoroso Antonio (nato il 7 dicembre 1960) . . . . . » 36,35

14) s. ten. CC. cpl. cong. Renzi Gerardo (nato il 2 dicembre 1952) . . . . » 36,25

15) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Zanotti Franco (nato il 1° marzo 1959) . . . . . » 36,05

16) s. ten. CC. cpl. rich. Pinnelli Leonardo (nato il 27 settembre 1957) . . . . . . » 36,00

17) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Vox Gabriele (nato l'8 maggio 1955) . . . . » 35,85

18) s. ten. CC. cpl. cong. Casale Adriano (nato il 12 luglio 1955) . . . . » 35,85

19) s. ten. CC. cpl. cong. Pietropaoli Enrico (nato il 22 gennaio 1950) . . . . » 35,65

20) s. ten. CC. cpl. cong. Trentadue Gianluca (nato il 23 aprile 1958) . . . . » 35,60

21) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. quin.) Ciotti Riccardo (nato l'11 giugno 1956) . . punti 35,55
22) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Larelli Sergio (nato il 1° ottobre 1959) . . . . . » 35,40
23) s. ten. CC. cpl. cong. Fontana Paolo (nato l'8 novembre 1959) . . . . » 35,20
24) s. ten. CC. cpl. rich. Sala Riccardo (nato il 17 giugno 1957) . . . » 35,05
25) s. ten. CC. cpl. rich. Dionisi Alessandro (nato il 4 dicembre 1956) . . . . » 34,85
26) s. ten. CC. cpl. cong. Dibiase Pasquale (nato il 25 aprile 1958) . . » 34,85
27) s. ten. CC. cpl. cong. Masini Marco (nato il 13 maggio 1956) . . . . » 34,70
28) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. quin.) Lepri Mauro (nato il 2 dicembre 1956) . » 34,50
29) s. ten. CC. cpl. cong. Girardi Nicola (nato il 7 agosto 1957) . » 34,25
30) s. ten. CC. cpl. cong. Piermarocchi Massimo (nato il 13 agosto 1954) . » 34,10
31) s. ten. CC. cpl. cong. Piraino Rosario Giovanni (nato l'8 luglio 1957) . » 34,05
32) s. ten. CC. cpl. rich. Scocchera Marcello (nato il 26 ottobre 1955) . . » 34,00
33) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Russo Pasquale (nato il 13 maggio 1956) . » 33,95
34) s. ten. CC. cpl. rich. De Zordo Vittorenzo (nato il 26 novembre 1958) . » 33,70
35) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Caldari Francesco (nato il 29 ottobre 1960) . » 33,60
36) s. ten. CC. cpl. cong. Ricci Curbastro Giovanni (nato il 19 novembre 1959) . » 33,45

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — i seguenti candidati nell'ordine indicato:

1) s. ten. CC. cpl. cong. Zati Francesco . punti 41,10
2) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Amoruso Rocco . » 40,55
3) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Toros Giorgio . » 39,05
4) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Tricarico Mario Rodolfo » 38,45
5) s. ten. CC. cpl. cong. Filocamo Fabrizio » 38,35
6) s. ten. CC. cpl. cong. Chiappini Dante (nato il 16 novembre 1950) . . . » 37,85
7) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Leccese Roberto (nato il 28 aprile 1955) . . » 37,85
8) s. ten. CC. cpl. cong. Accardi Alberto . » 37,50
9) ten. CC. cpl. tratt. (f. quin.) Gerosa Carlo » 37,05
10) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Marovino Valter (nato il 19 marzo 1953) . . » 37,00
11) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Laurenti Francesco (nato il 1° ottobre 1960) . » 37,00
12) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. quin.) Pantano Mario (nato il 16 novembre 1959) . » 36,35
13) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Amoroso Antonio (nato il 7 dicembre 1960) . . . » 36,35
14) s. ten. CC. cpl. cong. Renzi Gerardo . » 36,25
15) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Zanotti Franco . » 36,05
16) s. ten. CC. cpl. rich. Pinnelli Leonardo . » 36,00

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi:

1) s. ten. CC. cpl. cong. (figlio di invalido per servizio) Casale Adriano . . . . punti 35,85
2) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Vox Gabriele punti 35,85
3) s. ten. CC. cpl. cong. Pietropaoli Enrico . . » 35,65
4) s. ten. CC. cpl. cong. Trentadue Gianluca . » 35,60
5) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. quin.) Ciotti Riccardo . . . . » 35,55
6) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Larelli Sergio . . . . » 35,40
7) s. ten. CC. cpl. cong. Fontana Paolo . . » 35,20
8) s. ten. CC. cpl. rich. Sala Riccardo . . . » 35,05
9) s. ten. CC. cpl. rich. Dionisi Alessandro (nato il 4 dicembre 1956) . . . . » 34,85
10) s. ten. CC. cpl. cong. Dibiase Pasquale (nato il 25 aprile 1958) . . . . » 34,85
11) s. ten. CC. cpl. cong. Masini Marco . . » 34,70
12) s ten. CC. cpl. tratt. (f. quin.) Lepri Mauro » 34,50
13) s. ten. CC. cpl. cong. Girardi Nicola . . » 34,25
14) s. ten. CC. cpl. cong. Piermarocchi Massimo » 34,10
15) s. ten. CC. cpl. cong. Piraino Rosario Giovanni . . . . » 34,05
16) s. ten. cpl. rich. Scocchera Marcello . . » 34,00
17) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Russo Pasquale . . . . » 33,95
18) s. ten. CC. cpl. rich. De Zordo Vittorenzo » 33,70
19) s. ten. CC. cpl. tratt. (f. bienn.) Caldari Francesco . . . . » 33,60
20) s. ten. CC. cpl. cong. Ricci Curdastro Giovanni . . . . » 33,45

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1982
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 213

(5154)

OSPEDALE « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi cliniche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(655/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, **n. 295 del 26 ottobre 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:**

A.CO.TRA.L. - Azienda Consortile Trasporti Laziali: **Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di primo funzionario.**

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1982, n. **46**.

Integrazioni all'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 57, recante: « Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 30 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 57, dopo il 4° comma, sono aggiunti i seguenti:

Lo stesso personale di cui al primo comma ha facoltà ove abbia percepito l'indennità di anzianità, di buona uscita, di premio di servizio, o comunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l'ente di provenienza, di rifondere la somma (a tali titoli percepita) a favore della Regione in un'unica soluzione ed ottenere così il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa.

La disposizione del precedente comma si applica anche al personale già cessato dal servizio che abbia maturato, all'atto della cessazione, diritto a pensione. In tal caso la refusione avviene, mediante detrazione in unica soluzione della somma riscossa, all'atto della riliquidazione definitiva dell'indennità.

La dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di restituzione delle somme riscosse deve essere trasmessa alla Regione, dagli interessati e dai loro aventi causa, nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge.

La refusione di cui al quinto comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso, però, è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 5 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito. Il numero delle rate è fissato in relazione all'importo del debito stesso.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1982, n. **47**.

Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 4 - Adesione della regione Abruzzo all'A.I.C.C.E. - Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 30 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1977, **n. 4, è** così modificato: la regione Abruzzo aderisce all'associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa (A.I.C.C.E.), ne approva le finalità statutarie e si obbliga al pagamento della quota annua associativa nella misura determinata dalla direzione nazionale dell'Associazione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile, per gli anni 1981 e 1982 in L. 17.500.410 si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, del fondo globale iscritto al cap. 2890 del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e contemporaneo incremento dello stanziamento iscritto al cap. 102 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio. Lo stanziamento della partita n. 1 di cui all'allegato n. 3 allegato a detto bilancio 1982, è ridotto della somma di L. 17.500.410.

Le leggi di bilancio relative agli esercizi successivi determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1982, n. **48**.

Norme integrative alla legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, recante: « Norme di attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 30 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inquadramento nell'VIII livello

Il personale regionale munito di diploma di laurea che, in quanto appartenente alla carriera direttiva delle amministrazioni di provenienza, è stato inquadrato nella qualifica di funzionario, con decorrenza dalla data di assunzione del servizio, ai sensi dell'art. 72 della annessa tabella *C* nonché della legge regionale 4 giugno 1975, n. 50, e nel VII livello funzionale, con decorrenza 1° ottobre 1978, ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, consegue l'inquadramento nell'VIII livello funzionale, previo superamento di un apposito concorso per titoli le cui modalità di espletamento sono stabilite dalla giunta regionale.

La decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento nell'VIII livello è fissata al 31 dicembre 1981.

Con il concorso previsto dal presente articolo può essere assegnato un numero di posti pari al 35%, con arrotondamento alla unità superiore, della dotazione organica del personale dell'VIII livello funzionale di cui alla tabella *A* annessa alla legge 3 dicembre 1979, n. 60, così come modificata dalla legge regionale 20 giugno 1980, n. 67.

I posti soprannumerari che possono derivare dall'assegnazione del livello superiore comportano la indisponibilità di altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti con la progressiva cessazione degli stessi posti soprannumerari.

La posizione economica nell'VIII livello è determinata sulla base del maturato economico in godimento alla data precedente l'inquadramento con il riconoscimento del « maturato in itinere » nel rispetto dei principi e delle procedure previste dagli articoli 58 e 60 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.

Resta escluso dal concorso il personale che abbia comunque già conseguito un passaggio di fascia o di livello per riconoscimento di mansioni superiori.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

L'Aquila, addì 23 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1982, n. **49.**

Modifica della legge regionale 30 giugno 1976, n. 34, recante: « Assistenza estiva all'infanzia, all'adolescenza ed alla gioventù nell'anno 1976 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 30 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 30 giugno 1976, n. 34, è sostituito come segue:

Per l'anno 1982 e successivi sono concessi contributi ai comuni, per l'organizzazione di campeggi e di colonie estive destinate all'assistenza dei minori.

Il contributo regionale viene fissato per le colonie e per i campeggi nella misura di L. 3.500 giornaliere per ciascun minore assistito, per un massimo di 25 giorni per le colonie e di 15 giorni per i campeggi.

Per le colonie diurne, quelle cioè nelle quali il minore a sera rientra in famiglia, il contributo viene ridotto al 60 % della misura prevista al precedente comma in L. 2.100.

Alla ripartizione ed assegnazione dei contributi di cui al presente articolo provvede la giunta regionale.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al cap. 706 del bilancio 1982 e successivi, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1981, n. 47.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1982, n. **50.**

Modifica all'art. 27, commi primo e secondo, dello statuto della comunità montana « Amiternina » - zona omogenea « A » - comuni della provincia dell'Aquila, approvato con legge regionale n. 35 del 6 luglio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 30 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 16 del 27 maggio 1974, le modifiche all'art. 27, commi primo e secondo, dello statuto della comunità montana « Amiternina », zona omogenea *A* nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

L'Aquila, addì 23 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1982, n. **51.**

Modifica della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 79, recante: « Formazione professionale di assistenti sociali in Abruzzo - Contributo alla Scuola superiore di servizio sociale di L'Aquila ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 30 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo alla Scuola superiore di servizio sociale di L'Aquila, da destinare alla formazione di assistenti sociali nella regione Abruzzo, previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1978, n. 79, è elevato, per l'anno 1982, a L. 70.000.000.

Al maggior onere di cui al precedente comma, pari a lire 40.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982:

Cap. 2890. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - in diminuzione . . . . L. 40.000.000

Cap. 722. — Contributo alla Scuola superiore di servizio sociale dell'Aquila per la formazione di assistenti sociali nella Regione - in aumento L. 40.000.000

La partita n. 6 dell'elenco n. 3, allegato al predetto bilancio per l'esercizio 1982, è soppressa.

Per gli esercizi successivi l'entità della spesa è determinata con leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1982, n. **52.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1981, n. 32, concernente: « Norme per il trasferimento alle unità locali socio-sanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 30 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto *b*) del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 14 agosto 1981, n. 32, è così modificato:

« L'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico preferibilmente specializzato in medicina del lavoro dipendente dall'unità locale socio-sanitaria, ovvero da altro medico, preferibilmente specializzato in medicina legale, scelto dal comitato di gestione »;

Il punto *b*) del terzo comma del predetto art. 12 è così modificato:

« L'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico preferibilmente specializzato in medicina del lavoro dipendente da una unità locale socio-sanitaria, ovvero da altro medico, preferibilmente specializzato in medicina legale, scelto dal comitato di gestione »;

Il punto *b*) del terzo comma dell'art. 14 è così modificato:

« L'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico preferibilmente specializzato in medicina del lavoro dipendente da una unità locale socio-sanitaria, ovvero da altro medico, preferibilmente specializzato in medicina legale, scelto dal comitato di gestione ».

Art. 2.

La prima parte del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 14 agosto 1981, n. 32, dalle parole « La commissione » alle parole « della legge 26 maggio 1970, n. 381 », è così sostituita:

« La commissione sanitaria per l'accertamento del sordomutismo, di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è costituita presso le unità locali socio-sanitarie di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo ed è nominata dai rispettivi comitati di gestione, con le seguenti variazioni rispetto alla composizione stabilita dal citato art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381 ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1982, n. 53.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente: « Norme integrative alla legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, recante norma di attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario », approvata dal consiglio regionale il 9 giugno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 30 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale approvata dal consiglio regionale il 9 giugno 1982, con atto n. 76/8, è così sostituito:

« Il personale regionale munito di diploma di laurea che, in quanto appartenente alla carriera direttiva delle amministrazioni di provenienza, non ha potuto fruire di un normale sviluppo di carriera, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, ed è stato inquadrato nella qualifica di funzionario, con decorrenza dalla data di assunzione del servizio, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32 e della annessa tabella *C*, nonché della legge regionale 4 giugno 1975, n. 50, e nel settimo livello funzionale, con decorrenza 1° ottobre 1978, ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, consegue l'inquadramento nell'ottavo livello funzionale, previo superamento di un apposito concorso per titoli ed esami le cui modalità di espletamento sono stabilite dalla giunta regionale ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale approvata dal consiglio regionale il 9 giugno 1982 e di cui al precedente articolo, è soppresso.

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale approvata dal consiglio regionale il 9 giugno 1982 e di cui al precedente art. 1, è così sostituito:

« Con il concorso previsto dal presente articolo può essere assegnato un numero di posti pari al 25 %, con arrotondamento alla unità superiore, della dotazione organica del personale dell'ottavo livello funzionale di cui alla tabella *A* annessa alla legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60, così come modificata dalla legge regionale 20 giugno 1980, n. 67 ».

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, decorrente dall'esercizio 1983, sarà iscritto nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei corrispondenti bilanci di previsione.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 luglio 1982

NENNA D'ANTONIO

(4718)

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. 54.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1981, n. 34, concernente: « Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1980, n. 60, recante: "Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps" ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 16 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 34, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, effettua tra le unità locali socio-sanitarie, che ne hanno fatto richiesta, il riparto dei fondi annualmente stanziati in bilancio, in proporzione diretta della popolazione residente nell'ambito territoriale di ciascuna unità locale socio-sanitaria, risultante dai dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT e relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione stessa ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 agosto 1982

NENNA D'ANTONIO

(5009)

REGIONE SICILIA

Avviso di rettifica

Nella legge 26 luglio 1982, n. 73, recante: « Istituzione di corsi di qualificazione professionale e provvedimenti straordinari in favore di lavoratori di aziende in crisi », pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 31 luglio 1982 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 261 del 22 settembre 1982, all'art. 1, comma primo, lettera *b*), anziché: « ai lavoratori della "*Inducon*" S.p.a. », leggasi: « ai lavoratori della "*Inducom*" S.p.a. ».

(5121)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822980)